SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

01A5029

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 25 maggio 2001, n. **192.**

Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

Visto l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto l'articolo 36, comma 1, lettera *f)*, della legge 24 aprile 1998, n. 128, in base alla quale, nel dare attuazione alla direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, il Governo è delegato, fra l'altro, a «definire le misure per assicurare condizioni di reciprocità nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parità competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria dell'indotto»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 2000;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, la quale al 23° *considerando* dispone che «l'apertura dei mercati non dovrebbe creare inutili squilibri di concorrenza per le imprese nei vari Stati membri»;

Viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, secondo le quali le imprese che ancora beneficiano di una situazione di monopolio nel mercato nazionale non devono potersi avvantaggiare indebitamente di tale situazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a consentire che i processi di liberalizzazione e privatizzazione in atto per specifici settori dei servizi pubblici non vengano impediti od ostacolati da comportamenti di imprese pubbliche titolari di una posizione dominante nel proprio mercato nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino alla realizzazione all'interno dell'Unione europea di un mercato pienamente concorrenziale nei settori dell'elettricità e del gas, a salvaguardia dei relativi processi di liberalizzazione e di privatizzazione in atto, nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato o da altre amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante e non quotati in mercati finanziari regolamentati, i quali acquisiscono, direttamente o indirettamente o per interposta persona, anche mediante un'offerta pubblica a termine o in via differita, partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale sociale di società operanti nei settori predetti, in via diretta o tramite controllate o collegate, il rilascio o il trasferimento dei provvedimenti autorizzatori o concessori previsti dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, in materia di energia elettrica, e 23 maggio 2000, n. 164, in materia di mercato interno del gas naturale, è effettuato alle condizioni di cui al comma 2. Il limite complessivo del 2 per cento è riferito al singolo soggetto e al relativo gruppo di appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché le società collegate. Il limite riguarda altresì i soggetti che direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, collegate, società fiduciarie o per interposta persona, aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o comunque ad accordi o patti parasociali.

2. In caso di superamento del limite di cui al comma 1, a partire dal momento del rilascio o del trasferimento delle autorizzazioni o concessioni di cui al medesimo comma 1, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite stesso, è automaticamente sospeso e di esse non si tiene conto ai fini dei *quorum* assembleari deliberativi. Non possono essere altresì esercitati i diritti di acquisto o sottoscrizione a termine o differiti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutte le acquisizioni effettuate in data successiva alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001.

4. La Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita, per i profili di competenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, accerta, con i poteri e gli strumenti ad essa attribuiti dalla normativa vigente, il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

01G0255

DECRETO LEGISLATIVO 27 aprile 2001, n. **193.**

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della predetta legge n. 337 del 1998, il quale dispone che, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19, concernente la dilazione del pagamento, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: «4-*bis.* Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere ad espropriazione forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore»;

b) nell'articolo 25, comma 1, concernente la cartella di pagamento, le parole da «entro» a «del ruolo», sono soppresse;

c) nell'articolo 26, comma 1, concernente notificazione della cartella di pagamento, dopo la parola «comma», sono inserite le seguenti: «o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda»;

d) nell'articolo 47, comma 1, in materia di gratuità delle formalità richieste dai concessionari presso i pubblici registri, la parola «tassa», è sostituita dalla seguente: «tributo»;

e) nell'articolo 49, comma 2, concernente le disposizioni applicabili al procedimento di espropriazione forzata, dopo la parola «compatibili», sono aggiunte, in fine, le seguenti «; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26»;

f) nell'articolo 50, comma 2. concernente la notifica dell'intimazione ad adempiere, dopo le parole «preceduta dalla notifica», sono inserite le seguenti: «, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26.»;

g) nell'articolo 58, concernente opposizione di terzi, al comma 2:

1) la parola «lui», è sostituita dalla seguente: «loro»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dei medesimi coobbligati»;

h) nell'articolo 61, concernente estinzione del procedimento per pagamento del debito, al comma 1, le parole «la quietanza rilasciata dal concessionario», sono sostituite dalle seguenti: «la prova dell'avvenuto pagamento»;

i) nell'articolo 66, comma 1, concernente l'avviso di vendita dei beni pignorati, dopo la parola «contenente», sono inserite le seguenti: «la descrizione dei beni e»;

l) nell'articolo 73, concernente pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi, al comma 1, dopo le parole «si dichiara o», è soppressa la parola «si»;

m) nell'articolo 74, concernente vendita e assegnazione dei debiti pignorati, al comma 1, le parole «l'assegnazione», sono sostituite dalle seguenti: «la riscossione»;

n) nell'articolo 76, al comma 1, concernente i limiti per l'espropriazione immobiliare, le parole «le somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore superano», sono sostituite dalle seguenti: «l'importo complessivo del credito per cui si procede supera»;

o) nell'articolo 77 in materia di iscrizione di ipoteca:

1) al comma 1, le parole «delle somme complessivamente iscritte», sono sostituite dalle seguenti: «dell'importo complessivo del credito per cui si procede»;

2) al comma 2, le parole «le somme complessivamente iscritte a ruolo non superano», sono sostituite dalle seguenti: «l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera»;

p) nell'articolo 78, comma 1, lettera *e)*, in materia di dati contenuti nell'avviso di vendita, le parole: da «l'ammontare» a «distinte», sono sostituite dalle seguenti: «l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto»;

q) nell'articolo 86, comma 1, concernente il fermo di beni mobili registrati, è sostituito dal seguente: «1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza».

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46

1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19, comma 1, concernente le disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi, le parole «15-*bis*, 20,», sono soppresse;

b) nell'articolo 20, comma 1, concernente le disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato, dopo la parola «articoli», sono inserite le seguenti: «15-*bis*,»;

c) l'art. 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 *(Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza)*. — 1. Le disposizioni previste dagli articoli 15, comma 1, e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti, rispettivamente dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 6 del presente decreto, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto»;

d) nell'articolo 25, comma 1, concernente i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, le parole «dovuti dagli», sono sostituite dalle seguenti: «dovuti agli»;

e) nell'articolo 32, concernente la riscossione spontanea a mezzo ruolo, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera *a)*:

a) su richiesta dell'ente creditore, possono essere regolate con convenzioni da stipulare con i concessionari del servizio nazionale della riscossione:

1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;

2) limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella di pagamento, le modalità di richiesta del pagamento al debitore e di riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo svolgimento del servizio;

3) i termini di notifica della cartella di pagamento;

4) le penalità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;

b) in mancanza della richiesta di cui alla lettera *a)*, la cadenza delle eventuali rate è indicata dall'ente creditore e i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi inviano tale comunicazione in modo che la prima o unica rata di pagamento cada entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.»;

f) nell'articolo 37, recante abrogazione di norme:

1) le parole «gli articolo», sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 60, commi dal secondo al quinto, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli articoli»;

2) le parole «11, comma 5», sono sostituite dalle seguenti: «11, commi 4-*bis* e 5».

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112

1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 6, riguardante la commissione consultiva, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 1, lettera *h)*, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in materia:

a) di individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

b) di determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;

c) di procedure di conferimento delle concessioni;

d) di criteri generali relativi al funzionamento del servizio nazionale della riscossione e all'attività degli intermediari della riscossione;

e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi generali.

2. La commissione, altresì, a richiesta degli enti interessati, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione.»;

b) nell'articolo 17, concernente la remunerazione del servizio, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis*. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2;

7-*ter*. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze;

c) nell'articolo 19, concernente le cause di perdita del diritto al discarico, al comma 2:

1) la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente: «*a)* la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo.»;

2) alla lettera *b)*, le parole da «da porre» a «scadenza», sono sostituite dalle seguenti: «consegnati in uno stesso mese»:

d) nell'articolo 22, riguardante i termini di riversamento delle somme riscosse, al comma 1, secondo periodo, le parole da «, rispettivamente» a «banca», sono sostituite dalle seguenti: «dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

e) nell'articolo 23, concernente l'obbligo di contabilizzazione, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le modalità con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano ai concessionari le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto dall'articolo 22, comma 1»;

f) nell'articolo 46, concernente il principio di legalità ed altri principi in tema di sanzioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-*bis*. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo»;

g) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 49 *(Ritardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al concessionario delegante)*. — 1. In caso di delega di riscossione, al concessionario delegato che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il riversamento al concessionario delegante delle somme riscosse, si applicano le disposizioni dell'articolo 47»;

h) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

«Art. 51 *(Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico)*. — 1. Se l'ufficiale della riscossione non tiene il registro cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione e alla vidimazione, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire cinquecentomila per ogni violazione.

2. Se l'ufficiale della riscossione non annota un atto o un processo verbale nel registro cronologico o compie altra irregolarità nella tenuta del registro stesso, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire centomila per ogni violazione.»;

i) nell'articolo 58, riguardante cauzioni e meccanismo di salvaguardia:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 32 si applicano anche allo svincolo delle cauzioni prestate dai cessati esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette; lo svincolo di tali cauzioni è disposto, per i cessati esattori, con decreto del prefetto competente per territorio e, per i cessati ricevitori, con decreto del Ministero delle finanze.»;

2) al comma 2, dopo la parola «17», sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

3) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: «2-*bis*. Il primo decreto di attuazione dell'articolo 17, comma 1, determina la remunerazione del servizio fino al 31 dicembre 2001.»;

l) nell'articolo 59, concernente le procedure in corso, dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti: «4-*bis*. Le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite ai concessionari:

a) per i ruoli erariali, nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali di base e nei tempi e con le modalità da definire con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione.

4-*ter*. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:

a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'articolo 17, comma 2;

b) non si applica l'articolo 19, comma 2, lettera *a)*;

c) il termine previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze;

d) la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c)*, deve essere presentata entro il 1° ottobre 2004;

e) le informazioni di cui all'articolo 36, comma 1, sono trasmesse con le modalità e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera *c)*.»;

m) dopo l'articolo 59, è inserito il seguente: «Art. 59-*bis*. *(Termini di notificazione della cartella di pagamento)*. — In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera *a)*, per i ruoli consegnati ai concessionari dal 1° gennaio al 30 giugno 2000, costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento entro il 1° maggio 2001, se imputabile al concessionario.»;

n) dopo l'articolo 60, è inserito il seguente:

«Art. 60-*bis (Effetti della definizione automatica sul rimborso delle spese della procedure esecutive infruttuose)*. — 1. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi del precedente articolo 60, ai concessionari spetta, relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della metà delle spese delle procedure esecutive infruttuose di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Il rimborso previsto dal comma 1 è erogato in titoli di Stato, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dall'articolo 60, comma 4, come modificati dall'articolo 79, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342; a tale rimborso si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 60, commi 5, primo periodo, 7, 8 e 9.»;

o) nell'articolo 61, concernente le procedure automatiche di definizione delle domande di rimborso, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 2 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.

2-*ter*. Il pagamento ai concessionari delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 2-*bis* avviene con le modalità indicate nell'articolo 57-*bis*, comma 2.»;

p) nell'articolo 64, in materia di sanzioni:

1) al comma 3, è soppresso il secondo periodo;

2) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-*bis*. Per i casi di ritardati riversamenti alle competenti tesorerie provinciali dello Stato e alle casse degli altri enti creditori da parte del concessionario, limitatamente ai tardivi riversamenti effettuati entro il 30 giugno 1999 su conti correnti postali vincolati a favore di tali enti, si applica la sanzione amministrativa pari a due milioni di lire per ciascun postagiro.».

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, si applicano a decorrere dal 1° luglio 1999.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, n. 1), si applicano ai ruoli consegnati ai concessionari dopo il 30 giugno 2001.

3. L'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applica all'imposta sul valore aggiunto con riferimento ai ruoli da rendere esecutivi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per l'argomento dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112, si veda nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica *(omissis)*.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante «Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 1998:

«Art. 1. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante

ruolo e di rendere più efficace ed efficiente l'attività dei concessionari e dei commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della facoltà, per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi;

b) possibilità, per gli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le società cui partecipino i medesimi enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria;

c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari;

d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a società per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilità ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

e) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonché alla situazione socio-economica degli ambiti territoriali con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo;

g) previsione della possibilità di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;

h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo modalità che prevedano, tra l'altro:

1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di pagamento e di mora;

2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la riscossione di entrate non tributarie;

3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti inferiori ad un determinato importo;

4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al valore degli immobili, al di sopra dei quali si può procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei quali si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul bene;

5) la revisione e la semplificazione delle procedure di vendita di beni immobili e beni mobili registrati;

6) la facoltà, per il concessionario, di non procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, con eventuale utilizzazione degli istituti di vendite giudiziarie;

7) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive;

8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi informativi collegati fra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria e procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili contemplati dalla legge;

9) l'attribuzione al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, di compiti di natura informatica e telematica, nonché di servizi di supporto volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a conseguire risultati di più efficiente ed economica gestione delle entrate;

i) revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

l) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi;

m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute;

n) individuazione di procedure che consentano la definizione automatica, per i concessionari ed i commissari governativi che ne facciano richiesta, delle domande di rimborso e di discarico per inesigibilità presentate dagli stessi fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le quote di rimborso non superiori a cinquecento milioni di lire, nonché il rimborso delle anticipazioni in essere effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, secondo percentuali non inferiori all'uno per cento né superiori al 5 per cento correlate al rapporto fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande di rimborso presentate. Il rimborso sarà effettuato, per i crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato, in misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

o) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilità generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione e quietanziamento delle somme riscosse dai concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici;

p) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure ad eventuali nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravità, mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 20, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

q) definizione, anche nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, di procedure volte a:

1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale della riscossione da parte di dipendenti delle società concessionarie che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

2) realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalità di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;

3) utilizzare, previo accordo tra le parti, l'eventuale avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni;

r) previsione, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di misure dirette a favorire la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società concessionarie della riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui, alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di riscossione venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovrà prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio di riscossione possa riconoscere priorità, nelle assunzioni di personale adibito alle medesime attività di riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;

s) fissazione di un termine per la durata dell'incarico di commissario governativo provvisoriamente delegato alla riscossione, con

previsione di rimborso delle spese di gestione dallo stesso sostenute durante la gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario o commissario;

t) previsione della possibilità, per le società concessionarie, di esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche; tali attività dovranno essere svolte e contabilizzate in modo separato da quelle della riscossione dei tributi, senza incidere sul regolare svolgimento dell'attività primaria di riscossione delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici;

u) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con quelle di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabili;

v) applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge ai rapporti concessori e commissariali in atto per la residua durata del periodo di gestione, con facoltà, per i concessionari ed i commissari, di costituire società per azioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, attribuendo a tali società i rapporti concessori in atto; previsione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato economico delle singole gestioni dell'ultimo biennio precedente, tenendo conto dei maggiori ricavi della riscossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di cui alla lettera *e)*; previsione, per i soggetti cui sia già affidato in concessione il servizio di riscossione, del termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, per l'adeguamento del capitale sociale alla misura prevista dalla lettera *d).*

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi.

3. - 6. *(Omissis).*».

— Il decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1999, supplemento ordinario

— Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1999.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8. *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 19, 25, 26, 47, 49, 50, 58, 61, 66, 73, 74, 76, 77, 78 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 2, così come modificati dal presente decreto:

«Art. 19 *(Dilazione del pagamento).* — 1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

4-*bis.* Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere ad espropriazione forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore.».

«Art. 25 *(Cartella di pagamento).* — 1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede.

2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

2-*bis.* La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.».

«Art. 26 *(Notificazione della cartella di pagamento).* — La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.

Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto.».

«Art. 47 *(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche).* — 1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'art. 85 in esenzione da ogni tributo e diritto.

2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.».

«Art. 49 *(Espropriazione forzata).* — 1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo.

2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'art. 26.

3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.».

«Art. 50 *(Termine per l'inizio dell'esecuzione).* — 1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.».

«Art. 58 *(Opposizione di terzi).* — 1. L'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.

2. L'opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati.

3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:

a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;

b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;

c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)*.».

«Art. 61 *(Estinzione del procedimento per pagamento del debito).* — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento.».

«Art. 66 *(Avviso di vendita dei beni pignorati).* — 1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.

2. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.

3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice può ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.».

«Art. 73 *(Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi).* — 1. Se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.».

«Art. 74 *(Vendita e assegnazione dei crediti pignorati).* — 1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per la riscossione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.

2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, può cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilità.

3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.».

«Art. 76 *(Espropriazione immobiliare).* — 1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente tre milioni di lire. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.

2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'art. 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.».

«Art. 77 *(Iscrizione di ipoteca).* — 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'art. 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.».

«Art. 78 *(Avviso di vendita).* — 1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'art. 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:

a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;

b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;

c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;

e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate;

f) il prezzo base dell'incanto;

g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;

h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;

i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;

l) il termine di versamento del prezzo di cui all'art. 82, comma 1;

m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.

2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita.».

«Art. 86 *(Fermo di beni mobili registrati).* — 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 19, 20, 25, 32 e 37 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1999, supplemento ordinario, così come modificati dal presente decreto:

«Art. 19 *(Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi).* — 1. Le disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42-*bis*, 43-*bis*, 43-*ter*, 44 e 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle sole imposte sui redditi.».

«Art. 20 *(Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato).* — 1. Le disposizioni contenute negli articoli 15-*bis,* 20, come sostituito dall'art. 8 del presente decreto, e 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.».

«Art. 25 *(Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali).* — 1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:

a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;

b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

2. Dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.».

«Art. 32 *(Riscossione spontanea a mezzo ruolo).* — 1. La riscossione spontanea a mezzo ruolo è effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:

a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento;

b) quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore.

2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera *a)*:

a) su richiesta dell'ente creditore, possono essere regolate con convenzioni da stipulare con i concessionari del servizio nazionale della riscossione:

1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;

2) limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella di pagamento, le modalità di richiesta del pagamento al debitore e di riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo svolgimento del servizio;

3) i termini di notifica della cartella di pagamento;

4) le penalità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;

b) in mancanza della richiesta di cui alla lettera *a)*, la cadenza delle eventuali rate è indicata dall'ente creditore e i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi inviano tale comunicazione in modo che la prima o unica rata di pagamento cada entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.

3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera *b)*, il concessionario provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.

4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.».

«Art. 37 *(Abrogazioni).* — 1. Sono abrogati l'art. 60, commi dal secondo al quinto, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli articoli 9, 13, 15, secondo comma, 18, 23, 27, 29, secondo comma, 40, e 42, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'art. 35, quinto comma, secondo periodo, e nono comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'art. 2, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e l'art. 11, commi 4-*bis* e 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.».

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972, supplemento ordinario, ora modificato dall'art. 37 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, così come da ultimo modificato dal presente decreto:

«Art. 60 *(Pagamento delle imposte accertate).* — L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica.

(comma abrogato).

(comma abrogato).

(comma abrogato).

(comma abrogato).

L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla soprattassa di cui all'art. 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'art. 38, quarto comma.

Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.».

— Per opportuna conoscenza si ricorda che l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopra citato, ora abrogato dall'art. 37 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, così come da ultimo modificato dal presente decreto, recava «Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse».

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante «Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1991, e convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 12 luglio 1991, n. 202, ora modificato dall'art. 37 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, così come da ultimo modificato dal presente decreto:

«Art. 11. — 1. Se più soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento è notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sarà iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altresì notificare l'avviso di mora di cui all'art. 46 del decreto n. 602 del 1973.

2. Se i soggetti iscritti a ruolo solidalmente responsabili del pagamento sono in numero superiore a tre, i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n. 43, sono elevati di due mesi per ogni soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo.

3. Nell'art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel terzo periodo, prima della parola «sospende», è inserita la parola «non»;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato, notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati; la decisione dell'intendente di finanza è definitiva».

4. I termini di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la resa del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 1990, sono prorogati di tre mesi.

4-*bis. (abrogato).*

5. *(abrogato).*

6. I provvedimenti di dilazione emessi dagli intendenti di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1990 e poste a carico dello Stato per effetto dell'art. 6, comma 6, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Gli intendenti di finanza emetteranno appositi decreti di annullamento dei crediti a norma dell'art. 267 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827. La relativa regolazione contabile viene effettuata nell'anno 1991 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1990, mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

6-*bis.* I concessionari del servizio centrale della riscossione sono autorizzati a collegarsi al sistema informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari o in modo diretto, per acquisire le informazioni utili al fruttuoso esperimento degli atti esecutivi nei confronti dei contribuenti. I collegamenti devono altresì consentire all'amministrazione finanziaria di disporre in modo tempestivo dei dati relativi ai versamenti diretti effettuati dai contribuenti ed alla situazione di riscossione degli articoli di ruolo.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 6, 17, 19, 22, 23, 46, 58, 59, 61 e 64 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337», già citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 6. *(Commissione consultiva).* — 1. La commissione consultiva per la riscossione di cui all'art. 1, lettera *h)*, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in materia:

a) di individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

b) di determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;

c) di procedure di conferimento delle concessioni;

d) di criteri generali relativi al funzionamento del servizio nazionale della riscossione e all'attività degli intermediari della riscossione;

e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi generali.

2. La commissione, altresì, a richiesta degli enti interessati, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione.

3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo seguente e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni può consultare singoli concessionari o rappresentanti della categoria e può ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci. Può anche acquisire, tramite la direzione centrale per la riscossione, dati e informazioni relativi alle diverse forme di riscossione e all'andamento delle gestioni.

4. L'affidamento degli incarichi di consulenza è disposto con provvedimento ministeriale su proposta del presidente della commissione: gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non può superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso da corrispondere in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso è corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in attività di servizio ovvero in quiescenza da meno di due anni.

5. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di età previsto per il pubblico impiego. La nomina a componente della commissione degli esperti è incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione.

6. Le regole di funzionamento della commissione sono stabilite, su proposta della commissione stessa, con apposito decreto ministeriale.».

«Art. 17 *(Remunerazione del servizio).*— 1. L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l'aggio è pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:

a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i più alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i più bassi costi;

b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;

c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario può porla in riscossione.

2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, è aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito corrispondente. Tale percentuale è determinata, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1.

3. L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore in misura non superiore al 4,65 per cento della somma iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore è dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento e la sua misura è determinata con il decreto previsto dal comma 1.

4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalità di erogazione dell'aggio previsto dal comma 1 vengono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene trattenuto dal concessionario all'atto del versamento all'ente impositore delle somme riscosse.

5. A ciascun concessionario è riconosciuta, a titolo di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una percentuale, comunque non inferiore all'1 per cento del carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto previsto dal comma 1, del costo di cui alla lettera *a)*, dello stesso comma 1.

5-*bis*. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali l'aggio del concessionario è stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante ruolo.

6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:

a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19, comma 1;

b) del debitore, negli altri casi.

7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.

7-*bis*. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2.

7-*ter*. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.».

«Art. 19 *(Discarico per inesigibilità)*. — 1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze.

2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

a) la mancata notificazione, imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel caso previsto dall'art. 32, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;

b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze;

c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;

d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo;

e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura.

3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.

4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo il potere dell'ufficio di comunicare, in ogni momento, al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione; in tal caso il concessionario ha l'obbligo di agire su tali beni.

5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario è conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario.

6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.».

«Art. 22 *(Termini di riversamento delle somme riscosse)*. — 1. Il concessionario riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese.

2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, è abrogato.».

«Art. 23 *(Obbligo di contabilizzazione)*. — 1. Il concessionario rende la contabilità delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le modalità e i termini sono individuati con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le modalità con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano ai concessionari le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto dall'art. 22, comma 1.

3. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti gli adempimenti degli uffici finanziari e dei concessionari in ordine allo svolgimento dei controlli delle ragionerie provinciali dello Stato ed alla resa delle contabilità di cui al comma 1.».

«Art. 46 *(Principio di legalità ed altri princìpi generali in tema di sanzioni)*. — 1. Alle violazioni commesse dai concessionari si applicano i principi di cui al capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le espresse deroghe al principio di specialità stabilite dagli articoli 47 e 50.

1-*bis*. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.».

«Art. 58 *(Cauzioni e meccanismo di salvaguardia)*. — 1. Le cauzioni prestate dai concessionari e dai commissari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rideterminate in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 1.

1-*bis*. Le disposizioni dell'art. 32 si applicano anche allo svincolo delle cauzioni prestate dai cessati esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette; lo svincolo di tali cauzioni è disposto, per i cessati esattori, con decreto del prefetto competente per territorio e, per i cessati ricevitori, con decreto del Ministero delle finanze.

2. Per il periodo tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e quelle erogate in applicazione dell'art. 17, comma 1, del presente decreto. Le modalità di erogazione di tale somma sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2-*bis.* Il primo decreto di attuazione dell'art. 17, comma 1, determina la remunerazione del servizio fino al 31 dicembre 2001.».

«Art. 59 *(Procedure in corso).* — 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilità giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui all'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora presentato domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti del debitore, previo accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'art. 18, comma 2, del presente decreto.

3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la possibilità di procedere nell'azione esecutiva, il concessionario è autorizzato a presentare documentata domanda di rimborso o di discarico, che è esaminata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonché nelle ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il visto di cui all'art. 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario procede in conformità alle disposizioni del presente decreto, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o della comunicazione di inesigibilità, il concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali somme.

4-*bis.* Le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite ai concessionari:

a) per i ruoli erariali, nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali di base e nei tempi e con le modalità da definire con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione.

4-*ter.* Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:

a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'art. 17, comma 2;

b) non si applica l'art. 19, comma 2, lettera *a)*;

c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera *b)*, secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze;

d) la comunicazione di cui all'art. 19, comma 2, lettera *c)*, deve essere presentata entro il 1° ottobre 2004;

e) le informazioni di cui all'art. 36, comma 1, sono trasmesse con le modalità e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera *c)*.».

«Art. 61 *(Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli non erariali e rimborso delle anticipazioni).* — 1. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 60 possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali.

2. Le disposizioni dell'art. 60, commi 1, 2 e 3, possono essere applicate anche ai ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione, nella quale è determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare.

2-*bis.* La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 2 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.

2-*ter.* Il pagamento ai concessionari delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 2-*bis* avviene con le modalità indicate nell'art. 57-*bis*, comma 2.».

«Art. 64 *(Sanzioni).* — 1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti di contestazione notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1998 con la procedura di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; se, a seguito della notifica di tali atti, il responsabile della violazione ha prodotto deduzioni difensive e non è stato emesso atto di irrogazione della sanzione, il competente ufficio, se del caso, procede all'irrogazione applicando le disposizioni di cui all'art. 54.

2. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni notificati ai concessionari con la procedura di cui al citato art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3. I procedimenti sanzionatori in corso alla data del 31 dicembre 1998 possono essere definiti, quanto alle sanzioni, con il pagamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa.

3-*bis.* Per i casi di ritardati riversamenti alle competenti tesorerie provinciali dello Stato e alle casse degli altri enti creditori da parte del concessionario, limitatamente ai tardivi riversamenti effettuati entro il 30 giugno 1999 su conti correnti postali vincolati a favore di tali enti, si applica la sanzione amministrativa pari a due milioni di lire per ciascun postagiro.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», già citato nelle note all'art. 1, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, recante «Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'art. 3, comma 134, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1998, supplemento ordinario:

«1. Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati».

01G0248

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001, n. **194.**

Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme in materia di volontariato di protezione civile;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante legge-quadro sul volontariato;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi in favore del volontariato;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, recante interventi urgenti di protezione civile, che dispone in ordine alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile e prevede la predisposizione di un apposito elenco;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dispongono in materia di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, previsto dall'articolo 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerata l'esigenza di una riformulazione organica del regolamento, per quanto riguarda la partecipazione alle attività di protezione civile delle organizzazioni di volontariato, nonché la concessione di contributi e lo snellimento delle procedure per la concessione dei contributi stessi e per l'utilizzo del volontariato;

Considerato che ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Dipartimento della protezione civile è soppresso ed i compiti attualmente intestati al medesimo Dipartimento sono trasferiti all'Agenzia di protezione civile di cui all'articolo 79 del citato decreto legislativo;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso in data 6 dicembre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali e per la solidarietà sociale;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell'elenco dell'Agenzia di protezione civile

1. È considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di competenza statale ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.

3. Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate, l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata «Agenzia», che provvede, d'intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l'idoneità tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi indicati al comma 2. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al più razionale utilizzo del volontariato.

4. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, che, in virtù dell'articolo 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, non avendo articolazione regionale, non sono iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della stessa legge, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 3 direttamente all'Agenzia che provvede, dopo congrua istruttoria tesa ad appurarne la capacità operativa in relazione agli eventi di cui al comma 2. Le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia, preferibilmente su base informatica, l'aggiornamento dei dati inerenti le suddette organizzazioni e ogni altra utile informazione volta al più razionale ed omogeneo indirizzo del volontariato.

5. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco nazionale, l'Agenzia informa le organizzazioni richiedenti, le regioni, le province autonome ed i prefetti territorialmente competenti.

6. Per favorire l'armonizzazione di criteri, modalità e procedure d'iscrizione, di formazione e di utilizzo delle organizzazioni di volontariato su tutto il territorio nazionale, l'Agenzia promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle regioni e delle province autonome.

7. Con provvedimento motivato, l'Agenzia può disporre la cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato per gravi e comprovati motivi, accertati dalle autorità competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992 in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

8. L'Agenzia cura la specializzazione delle organizzazioni di cui al comma 2, nelle attività di protezione civile e provvede a individuare ed a disciplinare le esigenze connesse alle specifiche tipologie di intervento, nonché le forme e le modalità di collaborazione.

Art. 2.

Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini.

1. L'Agenzia può concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini.

2. Per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali, più elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature.

3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata dalle organizzazioni.

4. Per formazione dei cittadini si intende ogni attività diretta a divulgare fra i cittadini la cultura di protezione civile, nonché a favorire la conoscenza delle nozioni e l'adozione dei comportamenti individuali e collettivi, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, e ad attenuarne le conseguenze.

5. Le attività di cui ai commi 3 e 4 debbono espletarsi, nel rispetto dei piani formativi teorico-pratici predisposti, sentite le regioni e le province autonome interessate, dall'Agenzia che, allo scopo di verificare esigenze e risultati conseguibili, può organizzare corsi sperimentali.

6. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante e compilata in conformità ai modelli *A* e *B* allegati al presente regolamento, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, all'Agenzia, corredata della documentazione prevista negli articoli 3 e 4.

7. I contributi sono, di norma, erogati in misura non superiore al 75% del fabbisogno documentato. La percentuale dei costi finanziabili può essere aumentata oltre tale limite, fino alla totale copertura della spesa, in relazione alle esigenze delle organizzazioni di volontariato in aree del territorio nazionale che presentino elevati indici di rischio o per le quali sia in atto la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, al momento della domanda.

8. Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo si tiene conto delle eventuali, analoghe concessioni di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche al medesimo titolo, ovvero da parte dei privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegandola alla domanda di cui al comma 6. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici o privati, anche congiuntamente considerati, non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta dall'organizzazione con riguardo al medesimo progetto di potenziamento delle strutture, o di miglioramento della preparazione tecnica, o di formazione dei cittadini.

9. In caso di partecipazione delle regioni e delle province autonome, delle province, dei comuni e delle comunità montane al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo, l'erogazione del relativo contributo concesso dall'Agenzia può avvenire anche per il tramite dei suddetti enti.

Art. 3.

Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi

1. La domanda per la concessione del contributo per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi deve essere corredata della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione di mezzi e attrezzature, in relazione alle prevedibili esigenze e alle modalità di impiego;

b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto;

c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di contributi già erogati per il medesimo progetto;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda.

2. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta è carente, può richiedere la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.

Art. 4.

Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini

1. La domanda per la concessione dei contributi per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto contenente anche la relazione esplicativa, ove sia specificato il tipo di attività di formazione o di addestramento, l'impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari e gli obiettivi che si intendono perseguire;

b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere;

c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di contributi già erogati per il medesimo progetto;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda.

2. L'Agenzia può sottoporre il preventivo di spesa riguardante il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo al parere di autorità competenti, tra cui scuola superiore della pubblica amministrazione, Università, Istituti di ricerca, al fine stabilire la congruità dei costi indicati.

3. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta è carente, può richiedere all'organizzazione di volontariato la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.

Art. 5.

Criteri e procedure per la concessione dei contributi

1. L'Agenzia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce coerentemente con i piani di emergenza previsti dall'articolo 107, comma 1, lettera *f)*, n. 2), i criteri generali di ripartizione dei contributi, che restano in vigore per un triennio. Sulla base dei criteri definiti, l'Agenzia, sentito il Comitato di cui all'articolo 12, predispone, entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano di erogazione dei contributi alle organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, in relazione alle domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi tengono conto:

a) dei rischi del territorio o dell'esistenza dello stato d'emergenza nazionale;

b) dei benefici ottenibili attraverso l'erogazione del contributo;

c) della consistenza di altri eventuali, precedenti contributi concessi dall'Agenzia, ovvero da altre pubbliche amministrazioni.

3. Nel termine di trenta giorni dalla predisposizione del piano di erogazione di cui al comma 1, viene data comunicazione a ciascuna organizzazione di volontariato richiedente del provvedimento motivato di ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo stesso. Analoga comunicazione va data alla regione o provincia autonoma interessata.

Art. 6.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 3, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) tenuta in efficienza di mezzi, attrezzature e strutture e divieto di distoglierli dalla prevista utilizzazione, ove di natura durevole, senza esplicita autorizzazione da parte dell'Agenzia, per un periodo di tre anni dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell'organizzazione o di trasferimento dei beni acquisiti ad altra organizzazione. L'obbligo di cui al presente comma può cessare, con provvedimento del Ministro dell'interno o di un suo delegato, nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dall'Agenzia;

b) intestazione al legale rappresentante dell'organizzazione dei beni mobili registrati;

c) realizzazione dell'iniziativa entro un termine stabilito, prorogabile solo per fatti non imputabili all'organizzazione, e certificata da opportuna documentazione.

Art. 7.

Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa

1. L'Agenzia dispone accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformità alla documentazione prodotta all'atto della domanda, nonché il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6.

2. Per l'effettuazione di tali accertamenti l'Agenzia si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi individuati dall'Agenzia medesima.

3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo determinano:

a) la revoca, da parte dell'Agenzia, del contributo finanziario accordato;

b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale.

4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave l'Agenzia dispone con provvedimento motivato, da comunicare alla competente prefettura, alla regione, alla provincia autonoma, l'esclusione dell'organizzazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate irricevibili.

5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresì, disposti dall'Agenzia, con le medesime modalità di cui al comma 2, al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività dirette al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini, disponendosi, nei casi di accertata violazione e secondo la gravità, i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.

Art. 8.

Partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile - *Forme e modalità*

1. Ai fini di cui all'articolo 107, comma 1, lettera *f)*, numeri 1) e 2) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, ciascuna nel proprio ambito territoriale di operatività, forniscono all'autorità competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ogni possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile per i casi di eventi calamitosi indicati al comma 2 dell'articolo 1, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall'organizzazione.

2. Le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, vengono sentite in relazione alle attività oggetto di indirizzi di cui all'articolo 107, comma 1, lettera *f)*, numero 1), del decreto legislativo n. 112 del 1998 e prendono parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, per i casi di eventi calamitosi di cui al comma 2 dell'articolo 1, nelle forme e con le modalità concordate con l'autorità competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed all'attuazione dei piani di protezione civile, le organizzazioni di volontariato comunicano all'autorità di protezione civile competente con cui intendono collaborare:

a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;

b) la specialità individuale posseduta nell'ambito del gruppo operativo ed il grado di responsabilità rivestito da ciascun volontario all'interno del gruppo stesso;

c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento, delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonché la reperibilità del responsabile;

d) la capacità ed i tempi di mobilitazione;

e) l'ambito territoriale di operatività.

4. Le organizzazioni di volontariato possono richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi introdotti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

5. L'Agenzia promuove, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di previsione e prevenzione in collaborazione con i soggetti istituzionali, in relazione agli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

6. Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di emergenza, relativi agli eventi di cui all'articolo 1, comma 2, le autorità competenti possono avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3. Nei confronti delle organizzazioni suddette e dei relativi aderenti, impiegati espressamente dall'Agenzia, si applicano i benefici di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 9.

Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

2. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello

stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle Prefetture, previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 225 del 1992.

4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione dell'autorità di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.

5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10.

6. Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:

a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;

b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10, nonché di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.

7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono.

8. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorità di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.

9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.

11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, alle attività di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonché alle relative attività esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia.

Art. 10.

Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione

di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.

2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia.

3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:

a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;

b) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati.

4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa.

Art. 11.

Modalità di intervento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso

1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2, prestano la loro opera, in materia di previsione e prevenzione sul territorio in relazione agli eventi indicati al medesimo comma 2. Nelle attività di soccorso, le organizzazioni intervengono su esplicita richiesta dell'autorità competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ne assicura il coordinamento.

2. Ove aderenti ad una o più organizzazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 2 dell'articolo 1, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

Art. 12.

Comitato nazionale di volontariato di protezione civile

1. Con riferimento alla tipologia di eventi di cui all'articolo 1, comma 2, la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività dell'Agenzia è realizzata anche attraverso la loro consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Comitato, che svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da:

a) dodici rappresentanti, designati da organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, individuate dall'Agenzia, presenti con proprie sedi in almeno sei regioni;

b) ventidue rappresentanti eletti da organizzazioni locali di volontariato di protezione civile, secondo modalità determinate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse da tale nomina le articolazioni locali quali, ad esempio, delegazioni o comitati delle organizzazioni designate ai sensi della lettera *a)*.

3. Le norme di organizzazione e funzionamento sono stabilite dallo stesso Comitato.

Art. 13.

Estensione benefici

1. I benefici previsti dagli articoli 9 e 10 in favore degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, sono estesi dall'Agenzia anche agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato chiamate a fornire la propria collaborazione in occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

Art. 14.

Norma di copertura

1. A tutti gli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede nei limiti degli stanziamenti allo scopo destinati nel bilancio dell'Agenzia.

Art. 15.

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino all'emanazione, da parte delle regioni e delle province autonome, della disciplina ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 16.

Norma abrogativa

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, è abrogato.

Art. 17.

Norma finale

1. Nelle more della costituzione dell'Agenzia, le norme del presente regolamento si applicano, per quanto di competenza, al Dipartimento della protezione civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 55

ALLEGATO *A*
(previsto dall'art. 2, comma 6)

Fac-simile

Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il potenziamento di attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. .... del ....

Il sottoscritto .... rappresentante legale con sede legale dell'organizzazione ....
nel comune di .... provincia ....
indirizzo .... c.a.p. ....
tel. .... tel. .... fax ....

Chiede

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. .... del .... la concessione di un contributo per un totale di L. .... per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi sottoindicati:
....
....

Allega alla presente domanda:

a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione di mezzi e attrezzature, in relazione alle prevedibili esigenze e, alle modalità d'impiego;

b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto;

c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o da questi già erogati per il medesimo progetto;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda;

e) parere della regione o della provincia autonoma (solo per le organizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto).

Data, ...

Firma ....

ALLEGATO *B*
(previsto dall'art. 2, comma 6)

Fac-simile

Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. .... del ....

Il sottoscritto .... rappresentante legale dell'organizzazione ....
con sede legale nel comune di .... provincia ....
indirizzo .... c.a.p. ....
tel. .... tel. .... fax ....

Chiede

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. .... del .... la concessione di un contributo per un totale di L. .... per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini.

Allega alla presente domanda:

a) progetto contenente anche la relazione esplicativa in cui viene specificato il tipo di attività di formazione o di addestramento, l'impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari e gli obiettivi che si intendono perseguire;

b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere;

c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o da questi già erogati per il medesimo progetto;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda;

e) parere della regione o della provincia autonoma (solo per le organizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto).

Data, ...

Firma ....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

«Art. 18 *(Volontariato).* — 1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;

b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;

c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

3-*bis.* Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613».

— La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: «Legge-quadro sul volontariato».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania):

«Art. 11. — Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina organica della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa degli interessati».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 (Interventi urgenti di protezione civile):

«Art. 11 *(Volontariato di protezione civile).* — 1. All'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono" sono sostituite dalle seguenti: "delle organizzazioni di volontariato di protezione civile";

b) al comma 3, nel capoverso e nelle lettere *a)* e *b)* la parola: "associazioni" è sostituita dalla seguente: "organizzazioni";

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-*bis.* Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.".

2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, sono soppresse le parole: "accertando l'assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso nei confronti degli aderenti alle associazioni"».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

— Si riporta il testo vigente degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 107 *(Funzioni mantenute allo Stato).* — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;

b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera *b)*;

d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;

f) alle funzione operative riguardanti:

1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;

2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e la loro attuazione;

3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;

4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;

g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici;

h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

2. Le funzioni di cui alle lettere *a)*, *d)* ed *e)*, e al numero 1) della lettera *f)* del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.

Art. 108 *(Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali).* — 1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'art. 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 225 del 1992;

4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera *f)* del comma 1 dell'art. 107;

7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, reca: «Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225:

«Art. 2 *(Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze).* — 1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari».

— Per il testo degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 6 e 13 della citata legge 11 agosto 1991, n. 266:

«Art. 6 *(Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome).* — 1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti».

«Art. 13 *(Limiti di applicabilità).* — 1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772».

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

— Per il testo dell'art. 107, comma 1, lettera *f)*, numero 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo degli articoli 107, comma 1, lettera *f)*, numeri 1 e 2, e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.

— Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nelle note alle premesse.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 255, vedi nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge 11 agosto 1991, n. 266:

«Art. 4 *(Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato)*. — 1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli».

— Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 (Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile):

«Art. 23 *(Domanda, istruzione e addestramento)*. — I cittadini che intendono offrire volontariamente la loro opera nei servizi di protezione civile presentano istanza alla prefettura della provincia di residenza, che ne accerta l'idoneità fisica e la buona condotta.

La prefettura — in relazione alle attitudini e possibilmente alle richieste degli interessati, con preferenza per gli appartenenti ad associazioni che perseguono analoghe finalità — individua gli enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano i più idonei a curarne l'istruzione e l'addestramento.

In particolare, nel settore dell'assistenza provvede la prefettura mediante la costituzione di speciali squadre operative di pronto intervento a supporto dei centri assistenziali di pronto intervento di cui al successivo art. 27; nel settore del soccorso, provvede il comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 6, lettera *c)*, della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Per il concorso fornito da associazioni del volontariato agli interventi sanitari di pronto soccorso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I volontari di protezione civile sono muniti di segno distintivo, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'interno, e iscritti, a cura degli enti che ne hanno curato l'istruzione e l'addestramento, in appositi "ruolini"».

Note all'art. 11:

— Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.

01G0249

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. **195.**

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione del tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 396, recante disposizioni per l'ordinamento della professione di biologo;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo, nonché il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 24 ottobre 1997;

Udito l'Ordine nazionale dei biologi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

Considerata l'opportunità di abolire il tirocinio *post-lauream* prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, atteso che il nuovo ordinamento didattico, previsto dalla tabella XXV, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 334, e successive modificazioni ed integrazioni, ha affiancato agli insegnamenti teorici numerose attività pratiche con esercitazioni di laboratorio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e *ad interim* Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, che prevede che agli esami di Stato per abilitazione all'esercizio della professione di biologo possono essere ammessi i laureati in scienze biologiche che hanno compiuto un tirocinio pratico annuale *post-lauream*, è abrogato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle sessioni degli esami di Stato dell'anno 2001.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri e* ad interim *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, Università della ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 350

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amminitrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operata il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— La legge 24 maggio 1967, n. 396, reca: «Ordinamento della professione di biologo».

— La legge 8 dicembre 1956, n. 1378, reca: «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, recante: «Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1983, n. 19.

— L'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».

Nota all'art.1:

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, si veda nelle note alle premesse.

01G0250

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 maggio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, ventisettesima e ventottesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 maggio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 94.062 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 10 marzo, 13 aprile, 10 maggio, 8 giugno, 6 e 20 luglio, 7 settembre, 10 ottobre, 8 novembre 2000, 8 gennaio, 9 febbraio, 9 marzo 2001, 6 aprile, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventisei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventisettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una ventisettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presto la predetta società.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 10 maggio 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 marzo 2000, entro le ore 11 del giorno 14 maggio 2001.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 marzo 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ventottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della ventisettesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 marzo 2000, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 15 maggio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 maggio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quindici giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 maggio 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2001

Il Ministro: VISCO

01A5685

DECRETO 9 maggio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2006, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 maggio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 94.062 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 9 marzo e 6 aprile, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2006, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 9 marzo 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 marzo 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 9 marzo 2001, entro le ore 11 del giorno 14 maggio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 9 marzo 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 marzo 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 15 maggio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 maggio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 maggio 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2001

Il Ministro: VISCO

01A5686

DECRETO 23 maggio 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di Euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 22 maggio 2001 è di 105.120 miliardi di lire (pari a 54.290 milioni di Euro);

Decreta:

Per il 31 maggio 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 novembre 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di Euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 maggio 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è disposto, altresì, il 29 maggio 2001, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A5777

DECRETO 23 maggio 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 maggio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 7 maggio 2001 che hanno disposto per il 15 maggio 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art, 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 maggio 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in Euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 2001 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,837 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 95,642 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in Euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 73.163.893.263 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 agosto 2001; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2002 ammonta a L. 506.304.704.828 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 maggio 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,594 per i buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni e a 94,731 per i buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A5778

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 maggio 2001.

Nomina del commissario straordinario della S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 13 maggio 1992 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax ed è nominato commissario il dott. Alberto Dondena;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 13 gennaio 1993, con cui sono nominati altresì commissari l'avv. prof. Paolo Tartaglia ed il dott. Eugene Verzegnassi Butturini;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro dei tesoro in data 9 maggio 1996, con cui il dott. Alfredo Della Corte è nominato commissario in sostituzione del dimissionario dott. Eugene Verzegnassi Butturini;

Viste le dimissioni dall'incarico presentate in data 13 aprile 2001 dall'avv. prof. Paolo Tartaglia;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 3 maggio 2001 con il quale il dott. Paolo Meloni è nominato commissario in sostituzione del dimissionario avv. prof. Paolo Tartaglia;

Viste le dimissioni dall'incarico presentate dal dott. Alberto Dondena in data 2 maggio 2001;

Ritenuto conseguentemente di dover procedere alla integrazione del collegio commissariale;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Francesco Sanna nato a Iglesias (Cagliari) il 14 aprile 1965 è nominato commissario in sostituzione del dott. Alberto Dondena in seno al collegio commissariale della sopramenzionata procedura di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2001

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

01A5737

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alstom CGS - Gruppo Alstom, unità di Monza. (Decreto n. 29678).

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Alstom CGS - Gruppo Alstom, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 20 marzo 2001, con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 13 maggio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 maggio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alstom CGS - Gruppo Alstom, con sede in Monza (Milano), unità di Monza (Milano), per un massimo di 108 unità lavorative per il periodo dal 4 maggio 2000 al 3 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 2000 con decorrenza 4 maggio 2000, delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995,.

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5341

DECRETO 20 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spineta, unità di Pontecagnano e Salerno. (Decreto n. 29691).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei Conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Spineta inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 23 febbraio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 20 dicembre 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° gennaio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria alimentare applicato — a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 32 unità, su un organico complessivo di 48 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spineta, con sede in Pontecagnano (Salerno), unità di Pontecagnano (Salerno) e Salerno per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 32 unità, su un organico complessivo di 48 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spineta — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto Ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5355

DECRETO 20 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.T.I.O. montaggi, unità di Narni. (Decreto n. 29692).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 914 del 6 dicembre 2000, pronunciata dal tribunale di Terni che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. S.I.T.I.O. montaggi;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 6 dicembre 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.T.I.O. montaggi, sede in Narni (Terni) unità in Narni (Terni) per un massimo di trentuno unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 2000 al 5 dicembre 2001.

L'Istituto nazionale previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 *bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5356

DECRETO 18 aprile 2001.

Nomina del consigliere di parità effettivo e supplente della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto presidenziale n. 58 del 12 dicembre 2000, con il quale l'amministrazione provinciale di Vicenza designa la sig.ra Maria Irene Trentin e la sig.ra Ester Lovisetto Mioni rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Maria Irene Trentin e della sig.ra Ester Lovisetto Mioni, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Vicenza;

Decreta:

La sig.ra Maria Irene Trentin e la sig.ra Ester Lovisetto Mioni sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE
di Ester Lovisetto

Obiettivi: allargare le competenze attraverso l'esperienza professionale acquisita e dare un supporto alle strutture pubbliche.

Esperienze professionali:

1997 - ad oggi, Standler Quality Management S.r.l. Vicenza - Amministratore delegato con le seguenti mansioni:

Responsabile amministrativo e commerciale;

Sviluppo di una rete commerciale;

Rapporti diretti con i clienti;

Selezione del personale;

Contratti e incarichi con i consulenti;

Relazioni con le associazioni di categoria, gli enti e le regioni;

Assistenza alle aziende per le domande di contributi previsti dalle leggi regionali.

1997 Liceo Artistico «A. Martini»,Vicenza - Supplente temporanea con incarico di segreteria.

1992 - 1997 Vetreria Cristal S.r.l. - Este - Padova - Attività di agente monomandatario di vetri blindati e stratificati.

Zona di competenza: Friuli Venezia Giulia.

Tipo di clienti: vetrerie per la seconda lavorazione e posa del vetro.

1988 - 1992 Mida SAS Udine

Azienda commerciale di import - export.

Respensabile amministrativa con le seguenti mansioni:

Gestione dei rapporti con i clienti del Medio oriente, Togo Benin e Obana;

Gestione del recupero crediti con l'estero, approfondendo l'aspetto legale e finanziario.

Preparazione dei documenti per esportazione.

Gestione dei rapporti con le banche.

1977 - 1978 Scuola media di Schio - Schio

Supplente temporanea con incarico di segretaria.

1975 - 1976 Brittish School Vicenza

Segretaria amministrativa.

Coordinamento dei docenti.

Istruzione: 1975 - Maturità tecnica di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l'istituto Costanza di Milano, votazione 42/60.

1976 - Corso di inglese commerciale - Vicenza

1998 - Corso per responsabile assicurazione qualià - Vicenza

Interessi:

attività di giardinaggio, computer, jogging e sci.

CURRICULUM VITAE
di Maria Irene Trentin

Il titolo di studio: terza media. Ho partecipato successivamente a percorsi formativi organizzati dalla organizzazione sindacale dove lavoro, la Cisl, su temi inerenti la contrattazione nelle imprese, la contrattazione territoriale, i patti territoriali, mercato del lavoro; nel 1995 ho partecipato ad un percorso formativo finanziato dalla comunità europea con la partecipazione di 5 Stati membri sul tema delle azioni positive e nel 1998/1999 ad uno attivato da 5 Paesi europei sul libro verde della Comunità europea sul tema dell'organizzazione del lavoro.

Dipendente presso la Marzotto S.p.a. di Valdagno in qualità di operaia, dal 1972 ho iniziato l'attività di rappresentante sindacale in quanto eletta nel consiglio di fabbrica, ricoprendo via via vari ruoli di responsabilità (esecutivo, coordinamento nazionale....).

Nel 1980, ho assunto l'incarico di operatrice a tempo pieno, usufruendo della legge 300/70 (statuto dei lavoratori) nella categoria dei tessili provinciale di Vicenza della CISL seguendo contrattualmente gruppi di aziende prima nella zona di Valdagno, poi di Schio.

Sono attualmente componente del consiglio provinciale della Cisl di Vicenza, e durante il periodo congressuale precedente componente del consiglio nazionale della Cisl.

Dai primi anni 80, sempre presso la Cisl di Vicenza, sono stata responsabile del coordinamento donne Cisl provinciale fino al 1990, anno in cui ho assunto la stessa responsabilità a livello della Cisl regionale.

Ho fatto parte negli anni 80 della commissione circoscrizionale per il lavoro di Valdagno, come membra effettiva, e fino al 1998 anche di quella provinciale.

Dal 1991, anno in cui ho iniziato a lavorare presso la Cisl regionale Veneto, ho fatto parte come membra effettiva della commissione regionale per l'impiego, incarico che ancora oggi svolgo come componente la commissione tripartita per la gestione del mercato del lavoro commissione istituita in base alla legge regionale n. 31/1998.

In Cisl regionale sono responsabile del dipartimento mercato del lavoro e formazione, contrattazione e artigianato.

In base a questo incarico partecipo ai tavoli di concertazione avviati su specifici della formazione professionale avviati dal dipartimento servizi formativi della regione Veneto (IFTS, apprendistato, PIP ecc.).

Sul tema delle pari opportunità: ho fatto parte della commissione pari opportunità della provincia di Vicenza, e dal 1993 della commissione regionale per le pari opportunità, istituita con legge regionale ricoprendo l'incarico di presidente nella commissione attualmente in carica.

In tale veste ho partecipato ai tavoli di concertazione regionale attivati dalla giunta per la discussione sui programmi regionali per l'utilizzo dei fondi comunitari (agenda 2000) e sono componente dei comitati di sorveglianza per l'ob. 2 e 5b.

Ho fatto inoltre parte di gruppi di lavoro istituiti presso la commissione nazionale per le pari opportunità istituita presso Palazzo Chigi sui temi sopracitati.

In questi ultimi 4 anni ho partecipato, come relatrice, a moltissimi convegni su temi quali il lavoro, la violenza, i diritti delle donne, l'imprenditoria femminile, le donne in agricoltura, la politica, sia a livello regionale che nazionale (Sardegna, Convegno di Napoli ecc..)

Un lavoro particolare l'ho svolto nel raccordare e formare i comitati pari opportunità esistenti nei luoghi di lavoro, sia quelli del settore pubblico impiego che del privato.

01A5647

DECRETO 3 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edile «Costruzioni e restauri» a r.l., in Francavilla al Mare.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Considerato il contenuto della nota ministeriale n. 1480 del 1° marzo 2001 della divisione IV/5 - Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore, società cooperativa edile «Costruzioni e restauri» a r.l., con sede in Francavilla al Mare (Chieti), costituita per rogito notar Edenio Franchi in data 6 maggio 1998, registro imprese n. 18194/98, posizione 1572/283425.

Chieti, 3 maggio 2001

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

01A5646

DECRETO 7 maggio 2001.

Concessione del contributo annuale straordinario del Fondo di rotazione, per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, agli enti di cui alla legge del 14 febbraio 1987, n. 40.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 35 della Costituzione;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori delle attività formative non coperte da contributo regionale;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 125, attuativo della legge 14 febbraio 1987, n. 40, relativo a criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla predetta legge n. 40/1987;

Visto l'art. 9 del decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, sugli interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, secondo il quale l'onere derivante dalla legge n. 40/1987 grava sulle disponibilità del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che prevede che la concessione di sovvenzioni di qualunque genere anche a enti privati sia subordinata alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», che prevede, quale tipico atto d'indirizzo politico amministrativo di competenza esclusiva degli organi di Governo, la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi;

Visto l'art. 118, comma 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la determinazione, a mezzo di decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dei criteri e delle modalità di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Considerato che con precedenti decreti, decreto ministeriale n. 476/VI/98 del 30 novembre 1998, decreto direttoriale n. 191/VI/99 del 31 maggio 1999 e decreto direttoriale n. 387/VI/2000 del 27 novembre 2000, sono già stati definiti i criteri procedurali che disciplinano l'erogazione di contributi straordinari a favore degli enti *ex lege* n. 40/1987 per gli esercizi finanziari 1998, 1999, 2000;

Ritenuta la necessità di definire, anche con efficacia retroattiva e conseguente abrogazione per incompatibilità dei precedenti decreti, univoci criteri procedurali

destinati a disciplinare la concessione dei contributi straordinari *ex lege* n. 40/1987 comunque previsti nei vari esercizi finanziari;

Ravvisata l'opportunità di svincolare i costi ammissibili di cui all'art. 3 dai limiti precedenti, modellati su quelli vigenti per il contributo ordinario *ex lege* n. 40/1987, fermo restando il limite generale di riscontrate ed oggettive esigenze di coordinamento operativo;

Decreta:

Art. 1.

Enti beneficiari

1. Possono fruire del contributo annuale straordinario di cui ai capitoli di entrata 2009 e uscita 7018 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al F.S.E. gli enti beneficiari dell'ultimo contributo ordinario emanato ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40.

Art. 2.

Modalità di accesso e ripartizione del contributo

1. Gli enti che intendano richiedere la concessione del contributo di cui all'art. 1 devono presentare, secondo quanto previsto al successivo art. 3, apposita istanza corredata da un piano finanziario dei costi ammissibili articolato in due sezioni:

a) ripianamento finanziario;

b) investimento.

2. La misura massima del contributo erogabile a ciascun ente sarà determinato sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 125, articoli 2, 3 e 4. Comunque, l'entità del contributo straordinario non potrà superare quanto richiesto dagli enti beneficiari.

3. Eventuali economie che dovessero crearsi in base alle modalità di ripartizione di cui ai punti 2 e 3 saranno erogate in misura proporzionale tra i soggetti aventi diritto.

4. L'ufficio procedente ha facoltà di richiedere, a fini istruttori e/o di rendicontazione, l'esibizione di ulteriore documentazione, amministrativo-contabile, rispetto a quella prescritta dal precedente comma 1. Il rifiuto dell'ente di produrre tale documentazione determina le conseguenze previste dal successivo art. 5, comma 3.

Art. 3.

Costi ammissibili

1. Ai fini della relativa riconoscibilità, i costi, in generale, devono essere:

a) non imputati ad altri finanziamenti, ancorché siano stati decurtati nel corso di apposite verifiche amministrativo-contabili;

b) riferiti alla sola sede centrale ed alle strutture amministrativamente dipendenti dalla stessa ed includono le eventuali spese sostenute per il commissariamento delle strutture coordinate, qualora rimangano a carico dell'ente nazionale;

c) riferiti ad annualità per le quali l'ente sia stato ammesso a contributo ordinario ai sensi della legge n. 40/1987.

2. La richiesta di contributo può riguardare le seguenti spese, ritenute ammissibili:

Sezione ripianamento finanziario:

a) costi verso la pubblica amministrazione;

b) costi generali di amministrazione;

c) costi verso i fornitori;

d) spese amministrative ed interessi relativi a mutui immobiliari e leasing;

e) eccedenze dei rendiconti della legge n. 40/1987 ordinaria, previa autorizzazione dell'ufficio procedente;

f) a valere sulle risorse di cui alla legge finanziaria 2001, polizze fidejussorie a garanzia dei cofinanziamenti comunitario e nazionale stipulate in relazione al periodo 1993/2000;

g) a valere sulle risorse di cui alla legge finanziaria 2001, costi per il pagamento di oneri e passività pregressi relativi a:

competenze dirette e riflesse del personale;

indebitamento per anticipazioni finanziarie e/o operazioni ipotecarie.

Il limite temporale dei costi ammissibili decorre dal 1993, per gli esercizi finanziari 1998 e 1999, e dal 1987 per gli esercizi finanziari successivi. Tale limite include gli impegni di spesa assunti entro la data di presentazione delle domande di contributo di cui al successivo art. 4.

Sezione investimento:

a) acquisizione di beni e risorse umane ed adeguamento di quelli preesistenti;

b) investimenti volti al potenziamento della struttura;

c) costi per aggiornamento e riqualificazione del personale dipendente;

d) spese per convegni e seminari;

e) spese per pubblicazioni;

f) spese per pubblicità.

Con effetto dall'esercizio finanziario 2001, la sezione investimento, per gli enti che hanno richiesto contributi a titolo di ripianamento finanziario, potrà essere impegnata esclusivamente nel caso in cui tali enti dichiarino di non aver ulteriori costi da ripianare. Resta fermo, per quanto concerne i precedenti esercizi finanziari, il limite del 30% per le voci di costo relative a tale sezione. Gli impegni di spesa dovranno essere assunti entro e non oltre il 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo.

3. Non sono comunque riconoscibili i seguenti costi:

a) anticipazioni di qualunque genere;

b) multe e sanzioni, tanto civili quanto amministrative;

c) T.F.R. come accantonamento figurativo di bilancio;

d) spese relative a procedure legali con amministrazioni pubbliche nonché controversie individuali di lavoro tanto subordinato quanto autonomo.

4. Il presente articolo, in deroga ai più restrittivi criteri generali previgenti, si applica anche a quegli enti per i quali non si sia ancora conclusa la fase di verifica amministrativo-contabile, in relazione agli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000. Agli altri enti, ove si sia già conclusa tale fase, è consentito, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, di proporre all'UCOFPL il riconoscimento delle spese decurtate in applicazione di precedenti, più restrittivi, criteri, modellati su quelli vigenti in punto di contributo ordinario *ex lege* n. 40/1987. L'ufficio procedente decide al riguardo, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 4.

Termine di presentazione delle richieste

1. Le richieste di cui all'art. 2, comma 1 dovranno essere presentate dagli enti interessati al Ministero del lavoro, Ufficio centrale O.F.P.L. divisione VI, Vicolo d'Aste, 12, 00159 Roma, entro e non oltre il termine previsto nell'apposita successiva comunicazione.

Art. 5.

Vigilanza e rendicontazione

1. Gli enti di cui all'art. 1 sono tenuti, a pena di decadenza dalla concessione del contributo, a presentare appositi rendiconti dei costi ammissibili al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro e non oltre il 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento.

2. Il controllo in ordine all'utilizzo dei contributi erogati è effettuato sulla base dei rendiconti di cui al precedente comma nonché delle risultanze di verifiche amministrativo-contabili che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dispone presso le sedi centrali dei predetti enti.

3. Gli enti interessati dovranno procedere all'autoannullamento di tutti i documenti indicati nel relativo rendiconto, a mezzo di apposito timbro fornito dall'ufficio procedente, apponendo, oltre all'importo imputato, apposita dicitura in corrispondenza della gestione e dell'anno.

4. Il rifiuto dell'ente di assoggettarsi a verifica amministrativo-contabile comporta, di diritto, la decadenza dalla concessione del contributo, con conseguente restituzione all'amministrazione dell'acconto eventualmente percepito maggiorato dagli interessi legali calcolati dall'epoca della relativa erogazione, conformemente all'art. 2033 del codice civile.

5. Non potranno essere riconosciute spese non documentate da ricevute o fatture in originale o che non siano registrate presso le scritture contabili utilizzate dagli enti interessati.

6. I titoli di spesa dovranno essere corredati da idonea documentazione che evidenzi l'avvenuto pagamento, anche mediante ricevuta del bonifico oppure copia di assegno corredata dall'estratto conto da cui risulti il relativo movimento bancario. Non è ammissibile come modalità di pagamento la compensazione di debiti.

7. Le spese inserite a rendiconto dovranno risultare pagate alla data del 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, nei limiti dell'acconto percepito.

8. Relativamente alla quota riferita al saldo, i pagamenti dovranno essere effettuati entro sessanta giorni dalla comunicazione delle risultanze del controllo di cui al comma 2. In difetto, non sono riconoscibili le relative spese.

Art. 6.

Disposizioni finali

Con successivi decreti emessi di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvederà, nell'ambito delle disponibilità di cui ai capitoli di bilancio indicati nell'art. 1, in relazione ai vari esercizi finanziari, sulla base delle richieste presentate dagli enti interessati, ad erogare i predetti contributi secondo i criteri individuati dall'art. 3.

Art. 7.

Efficacia e pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le relative disposizioni, che sostituiscono, abrogandole con effetto retroattivo, quelle, corrispondenti, contenute nei precedenti decreti decreto ministeriale n. 476/VI/98 del 30 novembre 1998, decreto direttoriale n. 191/VI/99 del 31 maggio 1999 e decreto direttoriale n. 387/VI/2000 del 27 novembre 2000, avranno efficacia sinché non saranno sostituite con successivo decreto, soggetto alla medesima forma di pubblicazione.

Roma, 7 maggio 2001

p. *Il Ministro:* MORESE

01A5615

DECRETO 8 maggio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate dai quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella riunione del 22 marzo 2001;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400 art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59 art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

1) soc. coop. «Con. Sar.» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Piero Angotzi in data 23 giugno 1995, repertorio 56646, registro società 5502, tribunale di Oristano, n. BUSC 1093/272050;

2) soc. coop. «Cultor Sarda Itinerari» a.r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Piero Angotzi in data 10 agosto 1992, repertorio 35151, registro società 4879, tribunale di Oristano, n. BUSC 1044/260166;

3) soc. coop. «Edile Nuova Maison» a.r.l., con sede in Terralba «Oristano», costituita per rogito notaio dott. Alfonso Venturi in data 24 aprile 1991, repertorio 18929, registro società 4569, tribunale di Oristano, n. BUSC 1007/254604;

4) soc. coop. «Pubbli Coop Service» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Al-fonso Venturi in data 18 febbraio 1993, repertorio 21972, registro società 5067, tribunale di Oristano, n. BUSC 1066/263565;

5) soc. coop. «Agricola Siliese» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Michele Davino in data 17 novembre 1989, repertorio 130045, registro società 4217, tribunale di Oristano, n. BUSC 960/244462.

Oristano, 8 maggio 2001

Il direttore provinciale: USAI

01A5550

DECRETO 16 maggio 2001.

Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, art. 68, relativo all'obbligo di frequenza di attività formative e art. 69, relativo all'istruzione e formazione tecnica superiore;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 maggio 1999, n. 179, relativo all'individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 5, sull'assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato;

Visto l'accordo della Conferenza unificata Stato-regioni del 14 settembre 2000 in materia di istruzione e formazione tecnica superiore;

Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. I moduli formativi aggiuntivi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000 sono rivolti a:

elevare il livello culturale e professionale dei giovani apprendisti al fine di favorire il loro pieno e proficuo inserimento sociale;

fornire le competenze di base per un efficace inserimento nel mondo del lavoro;

favorire gli eventuali passaggi nel sistema di istruzione e formazione, ed in particolare nel sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) attraverso il conseguimento degli standard minimi previsti per l'accesso a tale sistema.

Art. 2.

Obiettivi e standard

1. Le attività formative di cui all'art. 1 del presente decreto perseguono gli obiettivi, di seguito indicati, articolati in tre aree: competenze linguistiche (lingua italiana e una lingua straniera), competenze matemati-

che e competenze informatiche. Gli standard delle competenze acquisite nella formazione esterna e nel luogo di lavoro, vengono misurati sulla base degli indicatori di riferimento relativi a ciascuna delle aree di competenza individuate.

Competenze linguistiche.

Lingua italiana:

esprimersi e comunicare in lingua italiana in forma corretta ed adeguata alle esigenze di interazione sociale, di inserimento professionale, di espressività individuale;

utilizzare in modo efficace le diverse modalità dei registri comunicativi;

indicatori di riferimento: livello 3 della scala IALS - International Adult Literacy Survey.

Lingua straniera:

possedere una proprietà di linguaggio adeguata a semplici situazioni quotidiane;

essere in grado di interagire in situazioni interpersonali e di gruppo;

comprendere semplici testi, anche a carattere informativo;

indicatori di riferimento: livello 2 della scala ALTE - Association of Language Testers in Europe.

Competenze matematiche.

Risolvere situazioni problematiche in diversi ambiti di esperienza con l'uso di appropriati strumenti matematici;

Effettuare calcoli, misure e rappresentazioni attraverso grafici e tabelle, soprattutto in relazione a problemi e situazioni della vita quotidiana e professionale;

Interpretare ed utilizzare le rappresentazioni statistiche riferite a situazioni della vita quotidiana e professionale;

Indicatori di riferimento: livello 3 della scala ALLS - Adult Literacy ad Lifeskills Survey.

Competenze informatiche.

Conoscere ed utilizzare i principali programmi applicativi;

Reperire e scambiare informazioni attraverso l'utilizzo di reti informatiche;

Indicatori di riferimento: ECDL - European Computer Driving License.

2. Il conseguimento di livelli di competenza diversi rispetto agli standard indicati viene comunque certificato e può costituire credito formativo nell'ambito del sistema formativo integrato.

3. Oltre alle aree di competenza indicate nel precedente comma 1, almeno 8 ore annue sono dedicate a ciascuna delle seguenti aree di contenuto:

Orientamento professionale:

conoscere l'andamento del mercato del lavoro e dei fabbisogni di professionalità del sistema produttivo in funzione dello sviluppo del proprio progetto professionale.

Elementi di cittadinanza attiva:

partecipare responsabilmente alla vita sociale e pubblica, in relazione allo sviluppo del proprio progetto personale e professionale;

saper interagire con l'amministrazione ed i servizi pubblici e privati nella considerazione dei propri diritti e dei propri doveri.

Art. 3.

Criteri di progettazione

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel precedente art. 2, la progettazione dei moduli formativi aggiuntivi viene effettuata in raccordo con il percorso di cui all'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, seguendo criteri di flessibilità e di personalizzazione, sulla base del livello di conoscenze e competenze posseduto, dell'età degli apprendisti, della durata e dei contenuti professionali del contratto di apprendistato, degli standard previsti nel presente decreto.

2. Il primo modulo è dedicato all'accoglienza e alla definizione del patto formativo tra l'apprendista e la struttura formativa. Tale modulo sarà realizzato, ove possibile, in raccordo con quanto previsto all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro del 20 maggio 1999, n. 179.

Art. 4.

Strumenti per la valutazione

1. La commissione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro n. 179 del 20 maggio 1999 predispone, avvalendosi del supporto tecnico dell'ISFOL, la strumentazione per la verifica dei livelli di competenza acquisiti, secondo gli standard previsti al precedente art. 2.

Roma, 16 maggio 2001

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MORESE

Il Ministro della pubblica istruzione
DE MAURO

01A5616

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 27 aprile 2001.

Conferma dell'abilitazione all'istituto «CeRP - Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico» ad istituire e ad attivare nella sede di Trento corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «CeRP - Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico» con sede in Trento;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature ed ha altresì formulato la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dal predetto istituto;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale è stata disposta l'abilitazione al suddetto Istituto ad istituire e ad attivare nella sede di Trento, successivamente alla data del predetto provvedimento, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento, a condizione che gli spazi disponibili siano ridistribuiti in modo da assicurare il rispetto degli standard minimi relativi alle destinazioni comuni individuate con il predetto parere;

Considerato che a seguito della documentazione integrativa trasmessa dal suddetto Istituto risultano soddisfatti gli standard minimi di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

Si conferma l'abilitazione all'istituto «CeRP - Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico» ad istituire e ad attivare nella sede di Trento corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, disposta con decreto 16 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 27 aprile 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A5485

DECRETO 27 aprile 2001.

Conferma dell'abilitazione all'istituto «Centro di psicologia clinica» ad istituire e ad attivare nella sede di Pescara corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Centro di psicologia clinica» con sede in Pescara;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature ed ha altresì formulato la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dal predetto istituto;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale è stata disposta l'abilitazione al suddetto Istituto ad istituire e ad attivare nella sede di Pescara, successivamente alla data del predetto provvedimento, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento, a condizione che gli spazi disponibili siano ridistribuiti in modo da assicurare il rispetto degli standard minimi relativi alle destinazioni comuni individuate con il predetto parere;

Considerato che a seguito della documentazione integrativa trasmessa dal suddetto Istituto risultano soddisfatti gli standard minimi di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

Si conferma l'abilitazione all'istituto «Centro di psicologia clinica» ad istituire e ad attivare nella sede di Pescara corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, disposta con decreto 16 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 27 aprile 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A5486

DECRETO 9 maggio 2001.

Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela dei vini di Valtellina a D.O. e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi ai citati vini a denominazione di origine, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 31 luglio 1999 dal consorzio tutela dei vini di Valtellina a denominazione di origine, con sede in Sondrio, via Piazzi n. 23, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 20 novembre 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela dei vini di Valtellina a denominazione di origine, con sede in Sondrio, via Piazzi n. 23, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 20 novembre 2000.

Art. 2.

Il Consorzio tutela dei vini di Valtellina a D.O. è incaricato di svolgere le funzioni di tutela di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla denominazione di origine dei citati vini, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio tutela dei vini di Valtellina a D.O. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A5648

PROVVEDIMENTO 8 maggio 2001.

Iscrizione della denominazione «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 509/01 della commissione del 15 marzo 2001, la denomina-

zione «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» riferita agli oli essenziali, è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 509/01 del 15 marzo 2001.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 8 maggio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5
DOP (x) IGP ( )

NUMERO NAZIONALE DEL FASCICOLO: 6/99

1. *Autorità competente dello Stato membro:*

Nome: Ministero per le politiche agricole;

Indirizzo: via XX Settembre, 20, 1 - 00187 Roma;

Tel.: (39) 06/4819968 - Fax: (39) 06/42013126.

2. *Organizzazione richiedente:*

2.1. Nome: Consorzio del bergamotto - Associazione per la tutela e sviluppo del bergamotto;

2.2. Indirizzo: via Nazionale 74, 1 - 89068 S. Gregorio (Reggio Calabria) - Zona Industriale, 1 - 89052 Campo Calabro (Reggio Calabria);

2.3. Composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. *Tipo del prodotto:*

Classe 3.2 Oli essenziali.

4. *Descrizione del disciplinare* (Sintesi dei requisiti di cui agli art. 4, paragrafo 2):

4.1. Nome: «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale»;

4.2. Descrizione: L'«Olio essenziale» è destinato, in forma prevalente, all'impiego in profumeria, ha un aspetto liquido, limpido talvolta con depositi solidi, il colore è da verde a giallo verdastro, con odore caratteristico, gradevole, fresco, richiamante quello del pericarpo del flutto del bergamotto, la densità relativa a 20° C è di 0,876-0,884, con un indice di rifrazione di 1,4640-1,4680, con un residuo all'evaporazione in % di 4,5-6,5, indice di acidità di 2, indice di esteri 86-129.

L'«Olio essenziale» ha un potere microbicida ed è un disinfettante ed è per queste sue proprietà utilizzato nell'industria farmaceutica a aromaterapia. Le sue caratteristiche tipiche sono ufficialmente codificate dalle Farmacopee francesi, statunitensi ed italiane;

4.3. Zona geografica: la coltivazione del bergamotto comprende l'area vocata della provincia di Reggio Calabria. La lavorazione per l'estrazione dell'«Olio essenziale di bergamotto» avviene nella medesima area.

4.4. Prova dell'origine: l'area di origine del bergamotto - Citrus bergamia, Risso - risulta accertata in Calabria fra il XIV ed il XVI secolo. L'impianto del primo bergamotto in Calabria risale al 1750. La storia dello sviluppo di tale pianta è strettamente legata alla realizzazione della cosiddetta «Aqua admirabilis», in acqua da toletta denominata poi Acqua di Colonia. Si deve a Nicola Barilla di Reggio Calabria la costruzione della cosiddetta «macchina calabrese», studiata nel 1840 specificatamente per l'estrazione dell'«essenza di bergamotto».

4.5. Metodo di ottenimento: l'olio essenziale viene estratto con il metodo cold pressed dal frutto Citrus Bergamia Risso nelle varietà feminella, Castagnaro e Fantastico. Le densità di impianto non superano le 450 piante. Il portainnesto adoperato è il Melangolo o Arancio Amaro. La raccolta avviene quando il colore dei frutti varia dal verde al giallo.

I frutti di bergamotto, una volta raccolti, vengono posti in recipienti idonei per il trasporto alle industrie di trasformazione.

L'estrazione dell'olio essenziale avviene a freddo con macchine pelatrici utilizzando unicamente acqua in pressione e nebulizzata. La separazione dell'emulsione acqua-olio essenziale è effettuata mediante centrifugazione.

La resa in olio essenziale è compresa tra 350-750 grammi per quintale di flutti, mentre la produzione unitaria di bergamotto è di quintali 400 per ettaro;

4.6. Legame: le particolari condizioni climatiche della zona di produzione del bergamotto, combinate alle caratteristiche del suolo, hanno permesso di dare un'eccezionale originalità al bergamotto e all'olio essenziale in esso contenute. Tale originalità è sancita dalle norme ufficiali di caratterizzazione del prodotto vigente in Italia ed accolte in sede internazionale sulla base del protocollo francese di revisione delle norme internazionali ISO 3520/1980 dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione;

4.7. Organismo di controllo:

Nome: Stazione sperimentale per l'Industria dell'essenza e dei derivati agrumari;

Indirizzo: Reggio Calabria;

4.8. Etichettatura: «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale». La denominazione deve figurare sui contenitori in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta;

4.9. Disposizioni nazionali:

D.M. 29 maggio 1946; L.R. 5 febbraio 1977, n. 7;

Numero CE: 1/00105/99.08.03;

Data di ricevimento del fascicolo completo alla CE: 29 marzo 2000.

DISCIPLINARE PER LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA - OLIO ESSENZIALE»

Art. 1.

La denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» è riservata all'olio essenziale di bergamotto rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» è riservata esclusivamente all'olio essenziale estratto con il metodo cold pressed dal frutto Citrus Bergamia Risso nelle varietà Femminello, Castagnaro e Fantastico, prodotti negli impianti iscritti nel corrispondente albo dei bergamotteti che sarà tenuto presso l'organismo di controllo.

Art. 3.

La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale», comprende l'area vocata della provincia di Regione Calabria, comprendente i seguenti comuni: Scilla, Villa San Giovanni, Campo Calabro, Fiumara, Calanna, Reggio Calabria, Motta San Giovanni, Montebello, Melito Porto Salvo, Condofuri, Roghudi, San Lorenzo, Bova, Bova Marina, Palizzi, Brancaleone, Staiti, Bruzzano, Ferruzzano, Africo, Casignana, Bianco, Sant'Agata del Bianco, Caraffa del Bianco, San Luca, Careri, Bovalino, Platì, Benestare, Ardore, Portigliola, Grotteria, Sant'Ilario dello Ionio, Locri, Gerace, Siderno, Marina di Gioiosa Ionica, Gioiosa Ionica, Roccella Ionica, Caulonia, Stignano, Riace, Camini, Stilo, Monasterace.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura del «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» destinato alla produzione dell'olio essenziale devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche di qualità.

La densità di impianto non può superare le 450 piante per ettaro.

Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso generalizzato, atti a mantenere un perfetto equilibrio e sviluppo delle piante, oltre ad una normale aerazione e soleggiamento delle stesse.

Il portainnesto adoperato è il Melangolo o arancio amaro.

La raccolta dei frutti è manuale o meccanizzata su frutti che presentano una colorazione virante dal verde al giallo e deve comunque essere effettuata con modalità atte a non ledere l'integrità della buccia. I frutti raccolti debbono essere posti in recipienti idonei per il trasporto alle industrie di trasformazione.

La lavorazione deve rispettare la maturità tecnologica dei frutti.

L'estrazione dell'olio essenziale deve essere effettuata a freddo con macchine pelatrici utilizzando unicamente acqua in pressione e nebulizzata. La separazione dell'emulsione acqua-olio deve essere effettuata mediante centrifugazione.

La resa in olio essenziale deve essere compresa tra 350 e 750 grammi per quintale di frutti. La produzione unitaria massima consentita di Bergamotto per le varietà indicate nel presente disciplinare è di q.li 400 per ettaro.

Art. 5.

All'atto dell'immissione al consumo il «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» deve rispondere alle seguenti caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche definite dalle norme I.S.O.:

aspetto: liquido, mobile, limpido talvolta con deposito solido;

colore: da verde a giallo verdastro;

odore: caratteristico, gradevole, fresco, richiamante quello del pericarpo del Bergamotto;

densità relativa a 20° C: 0,876-0,884;

indice di refrazione: 1,4640-1,4680;

potere rotatorio a 20° C: +8 / +30°;

residuo all'evaporazione %: 4,5-6,5;

indice di acidità: 2;

indice di esteri: 86-129;

CD (100 mg/100 ml di etanolo 95% v/v.): 0,76-1,00;

punto B: circa 278 mm;

punto D: circa 312 mm;

punto A: circa 365 mm;

solubilità: non deve essere necessario utilizzare più di un volume di etanolo 85% (v/v) a 20° C per ottenere una soluzione limpida con un volume di olio essenziale;

analisi strumentali: gas-cromatografia (GC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC).

Art. 6.

Il «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» è commercializzato con il logo della denominazione di origine protetta (All. *A*).

Esso viene raccolto in contenitori di acciaio inox della capacità di 1-2-3-4 tons e successivamente messo in commercio in fusti, con all'interno una speciale patina atossica e antiacida, di kg 25-50-100-180.

Inoltre può essere commercializzato in contenitori di vetro.

Sui contenitori deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta la denominazione «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale».

È consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi, a ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, peso lordo all'origine.

Nel logo simbolo visivo sono stati utilizzati i riferimenti colorimetrici:

1) logo di forma rotondeggiante raffigurante il Bergamotto con alla sommità due foglie con picciolo stilizzate con scritta concentrica lungo la sua circonferenza in italiano: «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio Essenziale». Nella parte centrale del logo viene raffigurata la forma geografica della regione Calabria, con la zona di produzione della provincia di Reggio Calabria in evidenza e la città di Reggio Calabria indicata con un puntino rosso e scritta in bianco. All'interno della regione Calabria in alto trovasi la scritta D.O.P. (Denominazione di origine protetta);

2) Il logo frutto di Bergamotto è una immagine in quadricromia composta da: 1% di Cyan - 29% di Magenta - 80% di Giallo. Le foglie sono composte da picciolo, contorno e linea centrale in nero 100%, l'interno delle foglie stesse da 100% cyan e 100% giallo. La regione Calabria è delimitata da una linea in nero 100% con all'interno dello sfondo di 19% di magenta e 100% giallo. Il puntino rosso raffigurante l'indicazione della città di Reggio Calabria è in rosso composto da 100% magenta e 100% giallo. La scritta concentrica «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» è composta in verde 100% cyan e 100% giallo. La scritta D.O.P, è in nero 100%. La scritta Reggio Calabria è in bianco.

ALLEGATO *A*

01A5650

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 7 maggio 2001.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale CAF-Imprese, denominato «Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese della provincia di Trento S.r.l.» in sigla «Trentino CAF Imprese S.r.l.», in Trento, ed iscrizione dello stesso all'albo dei CAF-Imprese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Visto l'art. 32, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Vista in particolare la lettera *c)* del citato art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base alla quale le operazioni aderenti alle associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni, possono costituire centri di assistenza fiscale alle imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, che all'art. 1 attribuisce - ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività fiscale di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo in cui la società richiedente ha sede legale;

Vista l'istanza pervenuta in data 10 aprile 2001, prot. n. 9227, e successiva integrazione del 2 maggio 2001, prot. n. 10485, con la quale la società «Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese della provincia di Trento S.r.l.», con sede in Trento, via Brennero, 182 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01722340229, legalmente rappresentata dal sig. Uez Tullio, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costituito stipulato in data 8 gennaio 2001 a rogito notaio dott. Armando Romano, rep. n. 12.893 e atto n. 2.674, registrato in Trento in data 10 gennaio 2001 e al n. 125, e lo statuto ad esso allegato;

Considerato che unico socio della società «Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese della provincia di Trento S.r.l.» è la «Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento» con sede in Trento, che aderisce alla Confederazione generale italiana dell'artigianato, costituita da oltre dieci anni, ed avente sede in Roma, via San Giovanni in

Laterano, 152 - tenuto conto che detta Confederazione è presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, come modificato dall'art. 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490;

Vista la delega a costituire una società al fine di esercitare l'attività di centro di assistenza fiscale per le imprese, rilasciata alla Confederazione italiana dell'artigianato, in data 13 febbraio 2001;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la «SASA assicurazioni riassicurazioni S.p.a.», la cui garanzia è prestata con un massimale di L. 2.000.000.000 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

Vista la certificazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale dott. Alessandro Tonina, nato a Trento il 21 marzo 1963, e residente a Trento, in via Brennero n. 132, iscritto all'ordine dei dottori commercialisti di Trento;

Vista la relazione tecnica sulla potenziale capacità operativa del CAF, anche in ordine alle diverse sedi che si intendono attivare, che vengono elencate in calce alla medesima relazione;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dal capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, e dal capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Decreta:

Art. 1.

La società «Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese della provincia di Trento S.r.l.», con sede in Trento, via Brennero, 182 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01722340229, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 7 maggio 2001

p. *Il direttore provinciale:* CORONA

01A5651

DECRETO 11 maggio 2001.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di marzo 2001 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del Titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano di cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte di conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate e decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le compentenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di marzo 2001, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4320,23	0,448
ALBANIA	Lek	47	ALL	130,207	14,872
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	66,1841	29,266
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	17,91310	108,1570
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,44439	792,497
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,62804	1189,805
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,41081	567,919
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	0,909523	2129,755
ARMENIA	Dram	246	AMD	496,646	3,899
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,62804	1189,805
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,80719	1071,556
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4145,6	0,467
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,909523	2129,755
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,342864	5649,593
BANGLADESH	Taka	174	BDT	49,006	39,525
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,82905	1059,05
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1,81905	1064,876
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,909523	2129,755
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	42,6405	45,424
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	233	BYB	-	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	236	BYB	1158,78	1,671
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	5,86511	330,257
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5,04941	383,503
BRASILE	Real	234	BRL	1,89821	1020,114
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,60871	1203,772
BULGARIA	Lev	45	BGL	1949,62	0,993
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94962	993,155
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	692,511	2,797
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3497,45	0,554
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,41669	1367,012
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	108,713	17,814
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,750394	2581,381
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	34,5898	55,979

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta stera
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CILE	Peso Cileno	29	CLP	535,436	3,617
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	7,52883	257,286
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,578923	3344,603
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	1981,23	0,977
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,935
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	43,2023	44,837
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,00095	968,072
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1173,4	1,650
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	295,993	6,543
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,67138	252,406
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	20,919	92,598
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,4643	259,404
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,44439	792,497
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	14,3037	135,423
ECUADOR	Sucre	76	ECS	-	-
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	3,50172	553,173
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	7,95637	243,460
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,34058	579,858
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8,68594	223,011
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
ETIOPIA	Birr	68	ETB	7,54851	256,601
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,629145	3077,920
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,08769	927,562
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	44,0763	43,937
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,710517	2717,290
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	13,6581	141,821
GEORGIA	Lari	230	GEL	1,8774	1031,937
GHANA	Cedi	111	GHC	6378,28	0,303
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	41,1124	47,115
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	110,333	17,550
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,629145	3077,920
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	161,64	11,983
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,644538	3005,330
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,44439	792,497
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	7,00093	276,700
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1707,6	1,134

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	163,836	11,823
HAITI	Gourde	151	HTG	21,6594	89,425
HONDURAS	Lempira	118	HNL	13,8772	139,579
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	7,0939	273,061
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	42,6405	45,424
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9217,24	0,210
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	2728,57	0,709
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	1591,66	1,216
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	79,7227	24,288
ISRAELE	Shekel	203	ILS	3,77885	512,479
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	58,648	33,021
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	132,313	14,640
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	70,6098	27,433
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	44,7866	43,247
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,278778	6948,302
LAOS	Kip	154	LAK	6910,85	0,280
LESOTHO	Loti	172	LSL	7,17089	270,043
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,567791	3410,598
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1372,89	1,410
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	0,909523	2129,755
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	0,409283	4732,795
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,63828	532,415
MACAO	Pataca	156	MOP	7,30671	265,107
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	58,0730	33,355
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	5833,34	0,331
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	71,988	26,913
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,45426	560,767
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	10,665	181,643
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,405718	4772,699
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	9,79772	197,643
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	227,08800	8,529
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	25,0815	77,224
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	8,72573	222,054
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	11,6439	166,360
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	999,039	1,938
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	16411,5	0,118
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	5,68452	340,761
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	7,17089	270,043
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	67,7313	28,598

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	11,7713	164,553
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
NIGERIA	Naira	81	NGN	98,8467	19,596
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	8,16005	237,301
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,17530	890,235
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,349948	5535,227
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	54,9501	35,246
PANAMA	Balboa	162	PAB	0,909523	2129,755
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	3,00046	645,594
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	3416,88	0,566
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,20033	605,259
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,236
POLONIA	Zloty *	237	PLN	3,69445	524,148
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,31083	585,069
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,629145	3077,920
ROMANIA	Leu *	131	ROL	24825,4	0,078
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	26,1045	74,200
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	354,674	5,487
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,33106	447,249
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,14097	616,499
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,629145	3077,920
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	2173,76	0,891
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,84941	331,182
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1435,68	1,356
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,61139	1201,764
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	40,9374	47,317
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	43,7066	44,301
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	216,0526	8,962
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2382,95	0,813
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	80,0685	24,191
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,44439	792,497
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,44439	792,497
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,44439	792,497
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,909523	2129,755
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	7,17089	270,043
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	245,384	7,910
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	892,241	2,171
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,12637	212,170
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,53546	1261,039
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	7,17089	270,043
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	2137,38	0,906

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	2,13738	906,281
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	29,4303	65,815
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	756,434	2,559
THAILANDIA	Baht	73	THB	39,8972	48,538
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	1,86922	1036,107
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	5,74977	336,887
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,27403	1519,870
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	884732	0,002
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	4729,52	0,409
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	4,9284	393,045
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1506,03	1,286
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	266,469	7,266
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	11,9028	162,725
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	293,593	6,597
VANUATU	Vatu	208	VUV	130,532	14,838
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	644,497	3,005
VIETNAM	Dong	145	VND	12642,3	0,153
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	143,703	13,475
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	3182,59	0,610
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	49,9982	38,742

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2001

Il direttore centrale: BUSA

01A5617

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Fissazione a titolo di acconto per l'anno 2001 del corrispettivo di cui all'art. 5, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99. (Deliberazione n. 101/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 maggio 2001;

Premesso che:

l'art. 5, comma 5.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99), prevede che con provvedimento dell'Autorità sia definito uno specifico corrispettivo applicabile ai vettoriamenti internazionali a copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: Gestore della rete) per la garanzia della capacità di trasporto sull'interconnessione;

l'art. 6 della deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 180/99) fissa, limitatamente all'anno 2000, in 0,6 lire per kWh di energia elettrica importata, il valore del corrispettivo di cui al precedente alinea;

la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2000, n. 219/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 219/00) definisce modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di

capacità di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) per l'anno 2001;

Visto il decreto legislativo n. 79/1999;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99);

le deliberazioni n. 162/99, n. 180/99 e n. 219/00;

Considerato che:

le modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica previste dalla deliberazione n. 219/00 determinano costi a carico del Gestore della rete per l'acquisto di energia elettrica da produttori nazionali a garanzia degli impegni contrattuali sull'interconnessione in esecuzione di contratti di importazione di energia elettrica destinata sia al mercato libero che al mercato vincolato;

non sono ancora disponibili le informazioni a consuntivo riguardanti i costi effettivamente sostenuti dal Gestore della rete per l'attività di cui al precedente alinea svolta nell'anno 2000;

allo stato non sono ancora pervenute all'Autorità le informazioni relative alla stima dei costi per l'anno 2001 di cui ai precedenti alinea;

le informazioni di cui al precedente alinea sono necessarie affinché l'Autorità fissi il corrispettivo di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99 per l'anno 2001;

Ritenuto che:

sia necessario fissare l'ammontare del corrispettivo di cui all'ultimo alinea del considerato per l'anno 2001;

sia opportuno, in assenza delle informazioni di cui al penultimo alinea del considerato, fissare, a titolo di acconto, il suddetto corrispettivo nella medesima misura prevista per l'anno 2000 in quanto la rete di interconnessione con l'estero è caratterizzata dagli stessi parametri adottati per l'anno 2000;

Delibera:

Di fissare, a titolo d'acconto, per l'anno 2001, il corrispettivo di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99 nella misura di 0,6 lire per kWh di energia elettrica importata in esecuzione dei contratti di importazione di energia elettrica a vario titolo e destinata ai clienti sia del mercato libero sia del mercato vincolato.

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il 3 maggio 2001.

Milano, 3 maggio 2001

Il presidente: RANCI

01A5618

CIRCOLARI

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 18 maggio 2001, n. **AIPA/CR/29.**

Art. 14, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999: codici identificativi idonei per la verifica del valore della chiave pubblica della coppia di chiavi del presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1999, n. 87), recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513», ora art. 8, comma 2, del testo unico 28 dicembre 2000, n. 445, regolamenta gli aspetti tecnici ed organizzativi relativi alla firma digitale.

In particolare, l'art. 14, comma 2, stabilisce che: «Per ciascuna coppia di chiavi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana uno o più codici identificativi idonei per la verifica del valore della chiave pubblica».

I codici identificativi relativi alla chiave pubblica della coppia di chiavi del presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, costituiti dall'impronta del certificato della chiave pubblica stessa, generata impiegando ambedue le funzioni di hash previste nell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999, sono i seguenti:

a) 30D792F985226F88132C5B0F33AA69FF3BB 093AF, ottenuto utilizzando l'algoritmo ISO/IEC 10118-3: 1998 Dedicated Hash-Function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160;

b) 89EEFBDD77FC537752461AAF11D7E1B015 64BD60, ottenuto utilizzando l'algoritmo ISO/IEC 10118-3: 1998 Dedicated Hash-Function 3, corrispondente alla funzione SHA-1.

Tale certificato è stato emesso dal Centro tecnico per la rete unitaria della pubblica amministrazione in data 8 maggio 2001, con il numero di serie 3AF82916.

Roma, 18 maggio 2001

Il presidente: ZULIANI

01A5652

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 aprile 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. M'Hammed Bouchentouf, console generale del Regno del Marocco a Roma.

In data 20 aprile 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Hassan Bennani, console generale del Regno del Marocco a Milano.

01A5489-01A5490

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Chiesa di Santa Maria degli Angeli», in Venezia, frazione di Murano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 aprile 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, con sede in Venezia, frazione Murano.

01A5487

Riconoscimento dello scopo eslusivo di culto all'Arciconfraternita di «S. Maria Madre della Divina Provvidenza», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 aprile 2001, viene riconosciuto lo scopo esclusivo di culto all'Arciconfraternita di «S. Maria Madre della Divina Provvidenza», con sede in Roma.

01A5488

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 24 maggio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8604
Yen giapponese	103,15
Corona danese	7,4584
Lira Sterlina	0,60770
Corona svedese	9,0195
Franco svizzero	1,5269
Corona islandese	86,94
Corona norvegese	7,9325
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57707
Corona ceca	34,271
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,76
Litas lituano	3,4425
Lat lettone	0,5442
Lira maltese	0,3967
Zloty polacco	3,4392
Leu romeno	24659
Tallero sloveno	217,6081
Corona slovacca	42,940
Lira turca	960800
Dollaro australiano	1,6713
Dollaro canadese	1,3345
Dollaro di Hong Kong	6,7109
Dollaro neozelandese	2,0527
Dollaro di Singapore	1,5516
Won sudcoreano	1105,61
Rand sudafricano	6,8415

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A5827

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiracrin»

Estratto decreto n. 63 del 19 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: TIRACRIN, anche nella forma e confezione:

«100 mcg compresse» 50 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Geymonat S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Anagni (Frosinone), via S. Anna n. 2, codice fiscale 00192260602.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), via S. Anna n. 2.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 573/1993:

«100 mcg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 007610049 (in base 10), 0787Q1 (in base 32);

classe «A»;

il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Composizione: ogni compressa da 100 mcg contiene:

principio attivo: tiroxina sodica 100 mcg;

eccipienti: calcio fosfato bibasico 103, 50 mg, cellulosa microgranulare 5,0 mg, sodio carbossimetilamido 5,0 mg, talco 5,0 mg, acido citrico 2,80 mg, magnesio stearato 1,0 mg, amido di mais 17, 60 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati di ipotiroidismo. Gozzo; profilassi di recidive dopo strumectomia, ipofunzione tiroidea, flogosi della tiroide, in corso con terapia con antitiroidei.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5653

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zovirax»

Estratto decreto NCR n. 217 del 17 aprile 2001

Specialità medicinale: ZOVIRAX nella forma e confezione:

«500 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini, (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Glaxo Wellcome p.a con sede legale e domicilio fiscale in Verona, Via A. Fleming n. 2, codice fiscale n. 00212840235;

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: The Wellcome Foundation Ltd nello stabilimento sito in Temple Hill, Dartford-Kent, (Gran Bretagna);

Le operazioni terminali di confezionamento e di controllo sono effettuate anche da:

società Segix Italia p.a. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via del Mare n. 36 e società Glaxo Wellcome p.a. negli stabilimenti siti in Verona, via A. Fleming n. 2, e S. Polo di Torrile (Parma), Strada Asolana, n. 68.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini - A.I.C. n. 025298136 (in base 10), 0S416S (in base 32);

Classe: «A per uso ospedaliero H»;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame risulta avere un brevetto scaduto di cui è stata titolare o licenziataria, ai sensi del comma 7, art. 36, legge 27 dicembre 1997, n. 449:

Composizione: 1 flaconcino contiene:

principio attivo: Aciclovir 500 mg;

eccipienti: sodio idrossido (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: infezioni da herpes simplex e da varicella-zoster in pazienti immunocompromessi. Profilassi delle infezioni da *herpes simplex* in pazienti gravemente immunocompromessi. Forme ricorrenti di infezioni da virus varicella-zoster e forme gravi di herpes genitalis primario in soggetti con normale funzione immunitaria. Encefalite da *virus herpes simplex*, con limitazione dell'impiego agli ospedali e case di cura. Trattamento delle infezioni da herpes simplex nei neonati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5655

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Endolac»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 200 del 30 marzo 2001

Specialità medicinale: ENDOLAC «polvere per sospensione orale» 10 bustine - A.I.C. n. 033968013.

Titolare A.I.C.: Società Proge Farm S.r.l., via Baluardo La Marmora, 4 - 28100 Novara.

Oggetto del provvedimento di modifica: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

È approvata la modifica di eccipienti così come gli atti di questa amministrazione e di seguito indicata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio cloruro (eliminato) - acido silicico 20 mg - sodio saccarinato 10 mg - aroma albicocca polvere 80 mg - aroma banana polvere 210 mg - lattosio (eliminato) - maltodestrine 1,380 mg.

Si autorizza inoltre a riportare sugli stampati in ottemperanza alla circolare n. 2 del 13 gennaio 2000: temperatura di conservazione compresa tra +2 ºC e +8 ºC e la dicitura «L'occasionale e breve permanenza a temperatura ambiente non compromette in modo significativo l'attività del prodotto».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A5660

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cipril»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 204 del 6 aprile 2001

Specialità medicinale: CIPRIL «10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 026841015.

Titolare A.I.C.: Italchimici S.p.a., via G. Winckelmann, 2 - 20146 Milano.

Oggetto del provvedimento di modifica: modifica eccipienti su richiesta della ditta.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio idrato 99,39 mg, amido di mais 36 mg, cellulosa microgranulare 27,99 mg, polivinilpirrolidone 3,6 mg, magnesio stearato 1,908 mg, polisorbato 20 0,18 mg, silice colloidale 0,54 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A5657

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isoglaucon»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 205 del 6 aprile 2001

Specialità medicinale: ISOGLAUCON «0,125% collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 023467018.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a., via Roma, n. 108, palazzo C-D/1 - 20060 Cassina de' Pecchi (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: fosfato monosodico 2H20 12,97 mg, fosfato disodico 2H2O 8,33 mg, cloruro di benzalconio 0,10 mg, acqua p.p.i. 1 ml.

Inoltre di conseguenza viene autorizzata la riduzione del periodo di validità da cinque a tre anni.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A5658

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tantum Rosa»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 217 dell'11 aprile 2001

Specialità medicinale: TANTUM ROSA «500 mg polvere per soluzione vaginale», 10 bustine - A.I.C. n. 023399013.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Oggetto del provvedimento di modifica: modifica stampati su richiesta amministrazione. Altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: trimetilcetilammonio p-toluensolfonato 0,100 g - sodio cloruro 8,800 g - povidone 0,044 g.

È altresì autorizzata la modifica degli stampati. I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A5656

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atropina Lux»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 234 del 19 aprile 2001

Specialità medicinale: ATROPINA LUX:

«collirio oftalmico 0,5% 10 ml - A.I.C. n. 000307037/;

«collirio oftalmico 1% 10 ml - A.I.C. n. 000307052/.

Titolare A.I.C.: Allergan Trading International Limited Sweepstakes Centre - Ballsbridge - Dublin 4 (Irlanda).

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione del periodo di validità (B11).

Visto il parere chimico del 14 marzo 2001, è approvata la modifica relativa alla riduzione del periodo di validità da 60 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotto possono essere mantenuti in commercio fino a 36 mesi dalla data di produzione. Le confezioni che risultano prodotte da oltre 36 mesi devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, si autorizza la modifica della denominazione della confezione come di seguito indicato:

000307037 - da «collirio oftalmico 0,5%» 10 ml a «0,5% collirio soluzione» un flacone da 10 ml;

000307052 - da «collirio oftalmico 1%» 10 ml a «1% collirio soluzione» un flacone da 10 ml.

01A5659

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desferal»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 265 del 7 maggio 2001

Specialità medicinale: DESFERAL «2 g/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone da 2g + 1 fiala solvente da 20 ml.

A.I.C. n. 020417034.

Titolare A.I.C.: Società Novartis Farma P.A. - Strada statale 233 Km 20,5 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: integrazione e rettifica decreto A.I.C. n. 7 del 13 febbraio 2001.

Si dispone ad integrazione e rettifica del decreto ministeriale n. 7 del 13 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 48 del 27 febbraio 2001 la modifica della classificazione del medicinale «desferal» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 da:

«2g/20 ml polvere e solvente per soluzione inettabile» 1 flacone da 2g + 1 fiala solvente da 20 ml A.I.C. n. 020417034.

Classe A:

2 g/20 ml polvere solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone da 2 g. + 1 fiala solvente da 20 ml.

A.I.C. n. 020417034.

Classe «A» con possibilità di distribuzione diretto anche da parte delle strutture pubbliche previa prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

01A5654

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Azolin antiparassitario polvere»

Con il decreto n. 800.5/R.P.202/D16 del 9 maggio 2001 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sotto indicato presidio medico chirurgico:

AZOLIN ANTIPARASSITARIO POLVERE, registrazione n. 10228.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bracco industria chimica S.p.a., titolare della registrazione.

01A5619

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Azolin shampoo»

Con il decreto n. 800.5/R.P.202/D15 del 9 maggio 2001 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sotto indicato presidio medico chirurgico:

AZOLIN SHAMPOO, registrazione n. 10227.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bracco industria chimica S.p.a., titolare della registrazione.

01A5620

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Lozione Map»

Con il decreto n. 800.5/R.P.202/D14 del 9 maggio 2001 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sotto indicato presidio medico chirurgico:

LOZIONE MAP, registrazione n. 10672.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bracco industria chimica S.p.a., titolare della registrazione.

01A5621

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Programma operativo nazionale «Azioni di sistema» Ob. 3 IT 053 PO 007 del Fondo sociale europeo Trasferimento di buone pratiche - Modalità e termini per la presentazione dei progetti. Avviso n. 1/01

1. PREMESSA

Il presente Avviso delinea gli obiettivi e le modalità generali di accesso all'azione di trasferimento di buone pratiche nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Azioni di sistema" Ob. 3 FSE IT 053 PO 007 adottato dalla Commissione europea con decisione C(2000) n. 2079 del 21 settembre 2000 ed al relativo Complemento di Programmazione, approvato dal Comitato di Sorveglianza il 19 dicembre 2000.

2. OBIETTIVI E ARTICOLAZIONE DEGLI AMBITI DI INTERVENTO

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale intende promuovere interventi volti alla diffusione delle buone pratiche realizzate nell'ambito della formazione e dell'occupazione, tramite progetti finanziati da risorse comunitarie o esclusivamente nazionali. Ciò al fine di promuovere i processi di trasferimento e di impatto verticale (dal progetto al sistema) e orizzontale (tra soggetti diversi e in diversi contesti territoriali) delle innovazioni sperimentate nel periodo 1994/99.
Le buone pratiche sono rappresentate dalle metodologie, dai modelli organizzativi, dagli strumenti e dai prodotti che hanno:
agevolato la transizione al lavoro per i soggetti più deboli sul mercato del lavoro (misura B1 del PON e del Complemento di Programmazione);
migliorato l'accesso al mercato del lavoro dei giovani attraverso, in particolare: la sperimentazione di forme efficaci e strutturate di informazione e di orientamento; la flessibilizzazione e la personalizzazione dei percorsi formativi: il rafforzamento della componente formativa nel contratto di apprendistato; tirocini nelle work-experience e nelle nuove forme di lavoro (lavori atipici, part-time) (misura C1 del PON e del Complemento di Programmazione);
favorito l'integrazione tra i sistemi dell'istruzione, dell'università e della formazione professionale e del lavoro, attraverso modalità innovative di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti, nonché sperimentato dispositivi di formazione permanente (Misura C2 del PON e del Complemento di Programmazione);
migliorato la qualità delle competenze e la permanenza degli individui nel mercato del lavoro attraverso la formazione continua in relazione ai mutamenti del mercato del lavoro e all'introduzione delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione e in presenza di interventi di programmazione negoziata (Misura D1 del PON e del Complemento di Programmazione);
favorito l'accesso e la qualità della partecipazione al lavoro della componente femminile, attraverso la realizzazione di un maggior equilibrio tra vita professionale e familiare, il miglioramento dei percorsi di carriera, lo sviluppo dell'imprenditorialità (Misura E1 del PON e del Complemento di Programmazione).

3. RISORSE PROGRAMMATE

Gli interventi di cui al presente Avviso sono finanziati con le risorse del PON e del relativo Complemento di Programmazione per un importo complessivo pari a Euro 20.000.000.
Il contributo è ripartito come segue:
Misura B1 Euro 2.000.000;
Misura C1 Euro 5.000.000;
Misura C2 Euro 5.000.000;
Misura D1 Euro 5.000.000;
Misura E1 Euro 3.000.000;

4. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

I progetti sono finanziati come segue:
- 45% della spesa complessiva a carico del Fondo Sociale Europeo;
- 55% della spesa complessiva a carico del Fondo di Rotazione, di cui all'art.5 della legge n.183/87.

Il costo globale di ogni progetto non dovrà superare Euro 500.000.

5. DESTINATARI

I destinatari degli interventi sono:
- Amministrazioni centrali, regionali, locali
- Istituzioni e organismi pubblici e privati.

6. PROPONENTI

Possono presentare progetti: organismi pubblici e privati, Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) e Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), anche in fase di costituzione. In quest'ultimo caso, ciascuna delle componenti, dovrà dichiarare contestualmente alla domanda di finanziamento, ai sensi della normativa vigente, l'impegno a formalizzare il raggruppamento, qualora il progetto presentato venga ammesso a finanziamento, entro n. 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei progetti, pena l'esclusione dalla graduatoria stessa.

I proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. esperienza maturata, nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente Avviso, nell'ambito della ricerca e della sperimentazione negli ambiti di intervento di cui al punto 2;
2. esperienza nel campo dei processi di diffusione dell'innovazione;
3. presenza nel proprio organico di ricercatori senior dipendenti (con almeno 10 anni di esperienza documentabile), nella misura pari ad almeno il 30% del personale dipendente.

Nel caso di ATI o ATS, sarà sufficiente la dimostrazione dei primi due requisiti da parte di uno soltanto degli associati/associandi, mentre la dimostrazione del terzo requisito dovrà essere fornita dall'organismo capofila.
I proponenti devono essere in regola con la L. n. 68/99 "Norme per il diritto dei disabili".
Per "proponente" si intende l'organismo che presenta il progetto e lo realizza, se ammesso a finanziamento.
Ogni progetto presentato deve fare riferimento ad uno solo degli ambiti di intervento di cui al punto 2.
I proponenti devono avere sede legale nelle aree dell'Obiettivo 3, in cui dovranno realizzarsi gli interventi finanziati.

7. AZIONI

Per la presentazione dei progetti i proponenti dovranno preliminarmente identificare la buona pratica da trasferire che dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- aver raggiunto gli obiettivi previsti;
- essere riproducibile in situazioni analoghe, con riferimento ai vincoli e ai condizionamenti di natura normativa, finanziaria, organizzativa e di contesto;
- essere trasferibile in situazioni e condizioni diverse, per risolvere problemi di natura analoga;
- aver prodotto dei cambiamenti visibili negli utenti, nelle organizzazioni, nel territorio e nei sistemi di riferimento (mainstreaming).

I risultati dell'identificazione della buona pratica devono essere descritti nella sezione 2 del formulario, allegato al presente Avviso.
I progetti devono contenere la descrizione dettagliata degli obiettivi, della metodologia e delle azioni di trasferimento che si intendono realizzare, esemplificativamente riconducibili ad analisi, studi, ricerche, ricerche-intervento, formazione, sensibilizzazione e disseminazione. A tal fine nella sezione 2 del formulario devono essere descritti:
- la realtà a cui è rivolto il trasferimento e le motivazioni della scelta;
- il piano di trasferimento che può prevedere l'integrazione tra possibili azioni, quali:
  - ◊ attività informative e formative a partecipazione attiva, rivolte ad attori istituzionali (Regioni, EELL, parti sociali ecc.);
  - ◊ attività informative e formative a partecipazione attiva, dirette agli operatori del sistema destinatario del trasferimento
  - ◊ attività di scambio formativo e informativo fra operatori, formatori, attori istituzionali ecc;
  - ◊ attività di accompagnamento e tutoraggio per l'adozione delle buone pratiche da parte di specifici sistemi e/o soggetti;
  - ◊ attività di sensibilizzazione attraverso gli strumenti offerti dalla società dell'informazione (reti e forum interattivi).
- l'impatto atteso sui sistemi dell'Istruzione, della formazione e del lavoro, secondo la diversa dimensione geografica interessata (sia essa locale, che regionale o nazionale).

8. DURATA

I progetti devono avere <u>una durata massima di 12 mesi</u> a partire dalla stipula della Convenzione ed essere attuati consecutivamente.

9. COSTI

I costi ammissibili sono quelli indicati nel Regolamento (CE) N. 1260/99, nel Regolamento (CE) N. 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo e nello specifico Regolamento (CE) N. 1685/00 della Commissione del 28 luglio 2000. Si deve, inoltre, fare riferimento alle seguenti disposizioni, in quanto applicabili:
- Circolare MLPS n. 98/95, "natura dei costi ammissibili";
- Circolare MLPS n. 130/95 "natura dei costi ammissibili";
- Circolare MLPS n. 10/97 "variazioni nelle voci di spesa";
- Circolare MLPS n. 63/97, "integrazioni circ. 10/97";
- Circolare MLPS n.2400/97, "adempimenti concernenti la documentazione";
- Circolare MLPS n. 101/97, "congruità dei costi";
- Circolare MLPS n. 67/97 "vademecum sulla gestione ed il controllo";
- Lettera Circolare MLPS n. 52322 del 5.8.98, "vidimazione dei registri";
- Lettera Circolare MLPS n. 59169 dell'11.9.98 "rendicontazione di spese per attività di tipo non tradizionale, cofinanziate dal FSE";
- Lettera Circolare MLPS n. 59757 del 14.9.98 "costo orario operatori";
- Circolare MLPS n. 43/99, "FAD";
- Lettera Circolare MLPS n. 79860 dell'8.11.99 "cessioni di credito".

Le voci di spesa ricorrenti nella realizzazione delle attività contemplate nell'ambito del Fondo Sociale Europeo sono indicate nel Formulario allegato, nella parte relativa al piano finanziario.

10. INAMMISSIBILITA'

Non sono ammessi i progetti:

a) pervenuti al Ministero oltre i termini previsti dal presente Avviso;

b) privi della domanda in carta semplice di finanziamento (ALLEGATO A), sottoscritta dal legale rappresentante del proponente. In caso di ATI o ATS (costituenda o costituita), la sottoscrizione sarà del rappresentante legale dell'organismo individuato quale capofila (mandatario);

c) privi della dichiarazione di cui al punto 6, nel caso il proponente sia una costituenda ATI o un'ATS, o privi dell'atto di costituzione di ATI o ATS regolarmente registrato;

d) presentati non utilizzando il formulario allegato al presente Avviso.

11. SELEZIONE

La selezione dei progetti è effettuata da un Comitato tecnico formato da esperti, nominato con apposito provvedimento ministeriale.

Tale Comitato, preliminarmente, accerta il possesso dei requisiti di cui al punto 6 da parte dei proponenti la cui mancanza è causa di esclusione del progetto dal successivo processo di selezione.

La selezione è distinta in due fasi: il Comitato non effettua la seconda se nella prima i progetti non ottengono un punteggio minimo di 200 punti sui 300 conseguibili.

I criteri e i punteggi di selezione delle due fasi sono di seguito descritti.

I FASE - SELEZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI

Ambito sottoposto a valutazione	Criteri	Punteggio
Esperienza pregressa nell'ambito di intervento prescelto	qualità dell'esperienza triennale nell'ambito della ricerca e della sperimentazione negli ambiti di cui al presente avviso	max 60
	diversificazione degli ambiti di ricerca	max 20
	rilevanza dell'esperienza nel campo della diffusione dell'innovazione	max 40
		Tot. 120
Capacità organizzativa	adeguatezza quali/quantitativa del supporto logistico sia in termini di sedi che di dotazione tecnica hardware e software	max 20
	adeguatezza quali/quantitativa dello staff tecnico di supporto alla ricerca e alle altre attività di disseminazione e formazione	max 20
	adeguatezza quali/quantitativa dell'organico di ricerca di livello senior	max 20
		Tot. 60
Collegamento con gli attori chiave del territorio	qualità e numero delle collaborazioni sviluppate con gli attori chiave del territorio interessato dal trasferimento	max 30
	pertinenza delle collaborazioni sviluppate con gli attori chiave del territorio rispetto all'ambito prescelto	max 30
		Tot. 60
Qualità della composizione del partenariato (qualora sia revisto)	adeguatezza della composizione del partenariato all'ambito di intervento prescelto, al territorio, ai soggetti destinatari del trasferimento	max 10
	coerenza del partenariato rispetto alla strategia di trasferimento	max 10
		Tot. 20
Adeguatezza della capacità finanziaria e amministrativa (con riferimento alla documentazione prodotta)	Qualità della gestione amministrativo-contabile posseduta	max 20
	coerenza tra fatturato medio annuo e finanziamento richiesto per il progetto	max 20
		Tot. 40

Totale massimo conseguibile nella I Fase: **300 punti**

II FASE - SELEZIONE DEI PROGETTI

Ambito sottoposto a valutazione	Criteri	Punteggio
Completezza della descrizione della buona pratica individuata	contributo della buona pratica al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto realizzato	max 60
	riproducibilità della buona pratica in situazioni analoghe, con riferimento ai vincoli e ai condizionamenti di natura normativa, finanziaria, organizzativa e di contesto	max 60
	trasferibilità della buona pratica in situazioni diverse per risolvere problemi di natura analoga	max 60
	capacità della buona pratica di produrre cambiamenti visibili negli utenti, nelle organizzazioni, nel contesto territoriale e nei sistemi di riferimento	max 70
		Tot.250
Descrizione del progetto di trasferimento	completezza della descrizione degli obiettivi progettuali	max 30
	pertinenza della buona pratica individuata con l'ambito tematico prescelto	max 30
	coerenza della buona pratica individuata con i destinatari del trasferimento	max 40
	fattibilità del piano di trasferimento	max 40
	livello di approfondimento nella descrizione delle azioni di trasferimento previste	max 50
	livello di definizione dei risultati attesi dal trasferimento	max 40
	completezza della descrizione dell'impatto atteso sui sistemi (Istruzione, formazione, lavoro) nelle dimensioni geografiche prese in esame	max 50
	efficacia della strategia di trasferimento rispetto ai destinatari, risultati e impatto atteso	max 50
	Adeguatezza e completezza delle attività di monitoraggio e autovalutazione	max 20
		Tot. 350
Descrizione del piano finanziario	coerenza fra il piano finanziario e la durata del progetto	max 40
	coerenza fra il piano finanziario e le azioni previste	max 40
	presenza eventuale contributo aggiuntivo pubblico e/o privato	max 20
		Tot. 100

Totale massimo conseguibile nella II Fase: 700 punti

TOTALE MASSIMO CONSEGUIBILE NELLA SELEZIONE DELLE FASI I E II: 1000 PUNTI

Il Comitato predispone separate graduatorie per i diversi ambiti di intervento descritti al punto 2 del presente Avviso e indica la soglia minima di punteggio per l'ammissibilità dei progetti a finanziamento.
I decreti di approvazione dei progetti ammessi a finanziamento sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Il Ministero provvede a comunicare tempestivamente l'esito della selezione ai proponenti.

12. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore dovrà dichiarare, con sottoscrizione ai sensi dell'art. n. 47 del DPR. n.445/2000, che il medesimo progetto non è stato ammesso a cofinanziamento nell'ambito del FSE , di altri programmi o Iniziative comunitarie o a valere su fondi nazionali.
Gli obblighi saranno precisati nell'atto di concessione che sarà sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e il soggetto attuatore.
Il soggetto attuatore dovrà far pervenire la documentazione richiesta per l'atto di concessione, inclusa la documentazione prevista all'art.17 della L.. n. 68/99, comprovante il rispetto degli obblighi derivanti dall'osservanza della Legge medesima, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del progetto.
Nel caso in cui il soggetto attuatore si identifichi con una costituenda ATI o ATS, la costituzione di quest'ultima dovrà avvenire nei modi di legge entro 30 dalla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, pena l'esclusione dal finanziamento.
Le attività dei progetti dovranno avere inizio entro 30 giorni dalla sottoscrizione del predetto atto, pena la revoca del contributo.
Il soggetto attuatore dovrà fornire le informazioni richieste per le attività di monitoraggio e valutazione previste per il Programma Operativo Nazionale "Azioni di sistema" Ob. 3.
Il soggetto attuatore dovrà, altresì , inviare al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, su modulistica predisposta e con cadenza stabilita dallo stesso, la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute.
Il rapporto finale dovrà essere consegnato al Ministero del Lavoro entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di conclusione delle azioni.

Il soggetto attuatore deve assicurare, pena la revoca del finanziamento "l'utilizzazione ... , di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento" (Reg. CE n. 1260/99, art. 34, punto 1, lett. e), da realizzarsi attraverso l'istituzione di un adeguato sistema contabile, correlato alla contabilità generale, al fine di poter definire in ogni momento le disponibilità relative ad ogni singola voce di costo. Tale sistema dovrà, altresì, consentire di poter dimostrare la congrua ripartizione dei costi indiretti di progetto e di funzionamento tra le diverse attività svolte.
A tal fine il soggetto attuatore dovrà utilizzare il programma applicativo, fornito dal MLPS, per la gestione finanziaria ed il controllo delle attività e, in ogni caso, dovrà predisporre gli atti necessari per eventuali visite ispettive, che potranno essere effettuate per verificare l'effettività della spesa sostenuta durante lo svolgimento del progetto.

13. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

I pagamenti avvengono secondo le procedure che regolano il trasferimento dei contributi da parte della Commissione europea, come stabilito all'art. 32 del *Regolamento (CE) N. 1260/99 del Consiglio*.

In particolare, i pagamenti assumono la forma di primo acconto, di rimborsi intermedi e rimborsi a saldo.
I rimborsi intermedi e i rimborsi a saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

14. AIUTI DI STATO

I contributi eventualmente configurabili come aiuti di Stato saranno concessi unicamente secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12/1/01 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

15. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il dossier di candidatura, composto dalla documentazione di cui al punto 16, dalla domanda di finanziamento di cui all'Allegato A e dal formulario di presentazione del progetto, debitamente compilato, deve pervenire in busta chiusa **al Ministero del Lavoro U.C.O.F.P.L. Divisione III, Vicolo d'Aste 12 - 00159 Roma, entro le ore 14 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale**; se inviato a mezzo postale (pubblico o privato), deve pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine indicato. Non fa fede il timbro postale di spedizione. Se il sessantesimo giorno coincide con un giorno festivo, la data ultima di presentazione sarà quella del giorno successivo.
Sulla busta deve essere indicato in calce a destra **"PON Azioni di Sistema Ob. 3 IT 053 PO 007 - Trasferimento di buone pratiche" e l'indicazione del mittente.**
Tale busta dovrà a sua volta contenere: due buste separate, delle quali:

l'una, contrassegnata dalla dicitura **"A. DOMANDA E FORMULARIO"**, contenente la domanda di richiesta di finanziamento per il progetto, il formulario debitamente compilato e relativi curricola del personale da impegnare nel progetto;
l'altra, contrassegnata dalla dicitura "**B. DOCUMENTAZIONE**", contenente la documentazione descritta al punto 16 del presente avviso.

16. DOCUMENTAZIONE

Ai fini della selezione del proponente è richiesta la seguente documentazione, che, nel caso di ATI o ATS (costituenda o costituita), deve essere presentata da ciascun componente il raggruppamento:

- elenco delle principali commesse relative ad attività di ricerca e sperimentazione, realizzate negli ultimi tre anni, **a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso** (specificandone l'oggetto, il committente, il periodo di svolgimento e il valore economico della commessa) negli ambiti di intervento di cui al punto 2.;
- fatturato realizzato per lavori svolti negli ultimi tre esercizi finanziari di natura analoga a quelli cui si riferisce il presente avviso.
- elenco delle commesse relative ad attività realizzate nell'ambito della diffusione dell'innovazione (specificandone l'oggetto, il committente, il periodo di svolgimento ed il valore della commessa);
- descrizione di una eventuale composizione del partenariato multiattore e copia delle lettere di adesione dei partner;
- copia documento comprovante lo stato giuridico del proponente (iscrizione C.C.I.A.A. se soggetto, statuto e atto costitutivo);
- in caso di ATI o ATS già costituita, copia dell'atto di costituzione. Nel caso di costituenda ATI o ATS, dichiarazione di intenti a costituirsi come tale, ai sensi della normativa vigente, e a formalizzare il raggruppamento entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento;
- situazione finanziaria del proponente, attraverso la presentazione dei seguenti documenti:
  - ◊ bilancio annuale relativo agli ultimi tre esercizi finanziari, o altro documento contabile-amministrativo da cui sia possibile evincere l'adeguatezza della gestione ed il giro d'affari;
  - ◊ referenze bancarie (almeno una);
  - ◊ serie completa di relazioni di audit e conti profitti e perdite relativi agli ultimi tre esercizi finanziari, se disponibile;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del proponente di essere in regola con obblighi derivanti dall'osservanza della L. n. 68/99 "norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del proponente di essere in regola con i versamenti fiscali e contributivi.

17. ALTRE INFORMAZIONI

Copia del presente Avviso e degli allegati può essere ritirata presso il MLPS – UCOFPL Div. III -, Vicolo d'Aste 12, 00159 Roma, previa esplicita richiesta al n. tel. 06/43587843, oppure sarà disponibile all'indirizzo internet ***www.europalavoro.it***.

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE

Per progetti di Azione di Sistema cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo
TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
Programma Operativo Nazionale Azioni di Sistema Ob. 3 IT 053 PO 007
Quadro Comunitario di Sostegno OB. 3 2000/2006
Decisione Commissione N° C (2000) 2079 del 21 settembre 2000

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Il presente formulario è composto da 3 sezioni:
- SEZIONE 1: Proponente
- SEZIONE 2: Descrizione della buona pratica
  Descrizione del progetto di trasferimento
- SEZIONE 3: Piano finanziario

OGNI FORMULARIO DEVE FARE RIFERIMENTO AD UN SOLO AMBITO DI INTERVENTO.

Il formulario deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del proponente (nel caso di costituenda o costituita ATI o ATS, dal legale rappresentante dell'organismo capofila – mandatario - ai sensi dell'art. 47 del DPR.n. 445/2000 ed inviato, in duplice copia, insieme alla domanda in carta semplice al:

Ministero del Lavoro, Ufficio Centrale O.F.P.L. - Div. III, Vicolo D'Aste, 12 - 00159 - Roma.

Il formulario deve essere compilato in maniera leggibile, anche utilizzando il modello disponibile sul sito "www.europalavoro.it"

Parte riservata all' UCOFPL

N° Protocollo _______ N° Fascicolo _______

Ambito di intervento n. |_| Misura |_||_|

Proponente ____

Progetto ammesso alla selezione ☐ Si ☐ No

Motivazione dell'eventuale rigetto ______________________________

TITOLO DEL PROGETTO:

____

A. AMBITO DI INDIVIDUAZIONE DELLA BUONA PRATICA
(Indicare l'Ambito di intervento entro cui il proponente ha individuato la buona pratica – scegliere un solo ambito fra quelli elencati)

☐ 1) Agevolare la transizione al lavoro per i soggetti più deboli sul mercato del lavoro (misura B1 del PON e del Complemento di Programmazione);

☐ 2) Migliorare l'accesso al mercato del lavoro dei giovani attraverso, in particolare, forme efficaci e strutturate di informazione e di orientamento; la flessibilizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi; il rafforzamento della componente formativa dell'apprendistato; i tirocini, le work experience e le nuove forme di lavoro (lavori atipici, part-time) (misura C1 del PON e del Complemento di Programmazione);

☐ 3) Favorire l'integrazione tra i sistemi dell'istruzione, università, formazione professionale e lavoro attraverso la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti nonché sperimentare dispositivi di formazione permanente (Misura C2 del PON e del Complemento di Programmazione).

☐ 4) Migliorare la qualità delle competenze e la permanenza degli individui nel mercato del lavoro attraverso la formazione continua in relazione ai mutamenti del mercato del lavoro, alle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione e agli interventi di programmazione negoziata (Misura D1 del PON e del Complemento di Programmazione).

☐ 5) Favorire l'accesso e la qualità della partecipazione al lavoro della componente femminile, attraverso un maggiore equilibrio tra vita professionale e familiare, il miglioramento dei percorsi di carriera, lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile (Misura E1 del PON e del Complemento di Programmazione).

B. CONTESTO GEOGRAFICO INTERESSATO DAL PROGETTO DI TRASFERIMENTO DELLA BUONA PRATICA
(Indicare la/le Regione/i interessate dal progetto di trasferimento)

☐ Abruzzo	☐ Liguria	☐ Toscana	☐ Provincia Autonoma di Bolzano
☐ Emilia R.	☐ Lombardia	☐ Umbria	☐ Provincia Autonoma di Trento
☐ Friuli V. G.	☐ Marche	☐ Valle d'Aosta	
☐ Lazio	☐ Piemonte	☐ Veneto	

C. COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	**L.**____________	**Euro**____________
Finanziamento F.S.E. (45%)	L.____________	Euro____________
Finanziamento Fondo di Rotazione (55%)	L.____________	Euro____________
Eventuale contributo aggiuntivo pubblico (*)	L.____________	Euro____________
Eventuale contributo aggiuntivo privato (**)	L.____________	Euro____________

D. Data prevista di avvio	____/____/____
Data prevista di conclusione	____/____/____
Durata in mesi del progetto:	|_||_|

(*) Specificare il tipo di contributo (allegare delibera di impegno)
(**) Se tale contributo proviene da un Ente diverso dal proponente, allegare la dichiarazione di tale Ente, dalla quale si evinca l'importo totale del contributo e la natura dello stesso.

Il proponente dichiara di non aver sottoposto il medesimo progetto alla richiesta di cofinanziamento nell'ambito del FSE o di altri programmi o Iniziative comunitarie.

Data __________

Timbro e firma del rappresentante legale

____

Sezione 1 : Proponente

1.1 SOGGETTO PROPONENTE ____________________

(Denominazione o Ragione Sociale) ____________________

1.2 NATURA GIURIDICA ____________________

1.3 TIPOLOGIA ENTE ____________________

(Nel caso di ATI o ATS, anche in via di costituzione, fornire le informazioni relative a tutti i componenti indicando il capofila)

1.4 INDIRIZZO SEDE LEGALE
(Nel caso di ATI o ATS, anche in via di costituzione, fornire le informazioni relative a tutti i componenti indicando il capofila)

Via ____________________
Città e CAP ____________________
Provincia __________
Telefono __________
Fax __________
E-mail __________

1.5 ANNO DI FONDAZIONE __________

1.6 COMPITI ISTITUZIONALI COME DA STATUTO
La ricerca rientra tra i compiti istituzionali dell'ente? ☐ **Si** ☐ **No**

Descrivere sinteticamente (max 1 pag.) **il profilo del proponente** ____________________
____

1.7 UBICAZIONE SEDI OPERATIVE (FORNIRE, NEL CASO, LE STESSE INFORMAZIONI RICHIESTE AL PUNTO 1.4)

❶ __________ ❺ __________
❷ __________ ❻ __________
❸ __________ ❼ __________
❹ __________ ❽ __________

1.8 RAPPRESENTANTE LEGALE ____________________

1.9 PERSONA DA CONTATTARE __________ **FUNZIONE SVOLTA** __________

1.10 ESPERIENZA

1.10.1 ESPERIENZA DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE NEGLI AMBITI DI INTERVENTO DI CUI AL PUNTO 2 DELL'AVVISO
(Descrivere , con riferimento all'ultimo triennio ciascuna esperienze a partire dalle più recenti, seguendo lo schema sotto indicato)

Anno ____________:
Numero di progetti realizzati ___________

Titolo del progetto: ______________________________
Ambito geografico: ______________________________
Obiettivo: ______________________________
Contenuti delle attività: ______________________________
Risultati: ______________________________
Costo del progetto ___________________
Fonte del finanziamento: ☐ Comunitario ☐ Nazionale ☐ Privato
Committente ______________________________
Durata: _______________

1.10.2 ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE
(Descrivere per ogni anno ciascuna esperienze a partire dalle più recenti, seguendo lo schema sotto indicato)

Anno ____________:
Numero di progetti realizzati ___________

Titolo del progetto: ______________________________
Ambito geografico: ______________________________
Obiettivo: ______________________________
Contenuti delle attività: ______________________________
Risultati: ______________________________
Costo del progetto ___________________
Fonte del finanziamento: ☐ Comunitario ☐ Nazionale ☐ Privato
Committente ______________________________
Durata: _______________

1.11. CAPACITÀ ORGANIZZATIVA

1.11.1.ORGANICO
(indicare solo il personale dipendente assunto sia con contratto a tempo indeterminato che a termine)

Numero Dirigenti: |_||_||_|
Numero Quadri: |_||_||_|
Numero impiegati: |_||_||_|
Numero ausiliari: |_||_||_|
Totale organico: |_||_||_||_|

1.11.2.ORGANICO DI RICERCA
(Con riferimento all'organico specificare la consistenza numerica di ciascuna delle tipologie sotto indicate)

Ricercatori con almeno 10 anni di esperienza documentata:
Numero: |_||_||_|

Ricercatori con almeno 5 anni di esperienza documentata:
Numero: |_||_||_|

Tecnici di supporto alla ricerca:
Numero: |_||_||_|

1.11.3. SUPPORTO LOGISTICO
(Descrivere la dotazione tecnica hardware e software di supporto all'attività di ricerca)

Hardware:
Numero di postazioni: |_||_||_| Tipo: ____________________

Software:
Tipo: ____________________

1.12 COLLEGAMENTO CON GLI ATTORI CHIAVE DEL TERRITORIO
(Con riferimento al territorio interessato dal trasferimento della buona pratica descrivere le collaborazioni attivate con gli attori chiave, a partire dalle più recenti) (max 1 pag.)

Anno ____ :

Attori interessati: ____________________
Obiettivo: ____________________
Contenuti delle attività: ____________________
Risultati: ____________________

1.13 COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO

Il proponente intende attivare partenariati con altri organismi per la realizzazione di questo progetto?

☐ **Si** ☐ **No**

Se si, indicare i partners previsti, il loro ruolo, specificando le motivazioni della scelta e le modalità della collaborazione (max 1 pag.):

____

Nel caso il proponente sia un'ATI o ATS (costituita o costituenda) e non intenda attivare un partenariato, indicare il ruolo e le modalità di collaborazione di ogni componente____________________

____

Sezione 2 : Descrizione della buona pratica e descrizione del progetto di trasferimento

2.1 DESCRIZIONE DELLA BUONA PRATICA
(Descrivere la buona pratica che il progetto intende trasferire; indicare le fonti di riferimento per l'analisi esposta) (max 4 pag.)

Descrivere sinteticamente gli obiettivi del progetto entro cui è stata sperimentata la buona pratica

____

Descrivere come la buona pratica ha contribuito a risolvere i problemi economici e sociali previsti dal progetto iniziale
(ad es. uno specifico approccio di bilancio di competenze può aver agevolato la soluzione di problemi occupazionali di una specifica categoria)

____

Descrivere come la buona pratica ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto entro cui è stata sperimentata (ad es. una nuova metodologia formativa può aver contribuito ad un progetto di creazione di impresa)

____

Descrivere come la buona pratica può essere riprodotta in situazioni analoghe, perché compatibile con i vincoli e i condizionamenti di natura normativa, finanziaria, organizzativa che caratterizzano il contesto di riferimento (ad es. riproporre in un'altra azienda e regione un profilo professionale sperimentato in altro contesto lavorativo).

____

Descrivere come la buona pratica è trasferibile in situazioni diverse in quanto capace di risolvere problemi di natura analoga a quelli del progetto in cui è stata sperimentata in origine (ad es. una pratica di orientamento utilizzata per donne che devono reinserirsi nel mercato del lavoro dopo un periodo di allontanamento è utilizzabile anche in un contesto aziendale per l'inserimento di nuovo personale)

____

Descrivere come la buona pratica possa produrre cambiamenti visibili negli utenti, nelle organizzazioni, nel contesto territoriale e nei sistemi di riferimento (ad es. una modalità di lavoro in rete fra Servizi per l'impiego e Servizi formativi di uno specifico territorio, ha portato alla individuazione di nuove figure professionali richieste dal mercato. Il cambiamento è osservabile in termini di: offerta formativa più aderente ai fabbisogni delle imprese, acquisizione di competenze spendibili da parte degli utenti, maggiore integrazione tra sistemi diversi ecc)

____

2.2 DESTINATARI:
(Indicare i destinatari dell'intervento di trasferimento della buona pratica fra quelli che agiscono nell'ambito di intervento prescelto)

- ☐ Amministrazioni centrali (specificare): ____________________
- ☐ Amministrazioni regionali: (specificare): ____________________
- ☐ Amministrazioni locali: (specificare): ____________________
- ☐ Altre Istituzioni e organismi pubblici: (specificare): ____________________
- ☐ Organismi privati: (specificare): ____________________

2.3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI TRASFERIMENTO (max 6 pagg.):

Descrizione degli obiettivi:

____

Descrivere la relazione tra la buona pratica individuata e l'ambito di intervento prescelto:

____

Giustificare la scelta dei destinatari indicati al punto 2.2.:

____

Descrivere le azioni e la metodologia di trasferimento che si intendono realizzare:

____

Descrivere i risultati attesi:

____

Descrivere l'impatto atteso sui sistemi (istruzione, formazione, lavoro) secondo la diversa dimensione geografica interessata (sia essa locale, che regionale o nazionale):

____

2.4 Descrivere le attività di monitoraggio e autovalutazione qualora siano previste nel progetto di trasferimento (max 2 pagg.)

Descrizione della strategia di monitoraggio e autovalutazione e della metodologia

____

Descrizione degli strumenti di rilevazione

____

Descrizione dei risultati e dei prodotti attesi

____

2.5 Tavola di programmazione delle attività

Diagramma di Gannt

Attività (specificare)	MESI											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.6. Personale dedicato al progetto

Descrivere quantità e qualifiche del personale, dipendente e non, che verrà impiegato nella realizzazione del progetto, delineandone i compiti ad esso assegnati e la relativa configurazione strutturale nella gestione delle attività (max 2 pagg.). **Allegare a tale scopo:**

- curricula,, sottoscritti dagli interessati ai sensi dell'art. n. 47 del DPR n. 445/2000, del personale in organico che verrà impiegato nella realizzazione del progetto;

- curricula,, sottoscritti dagli interessati ai sensi dell'art. n. 47 del DPR n. 445/2000, di consulenti esperti che si intendono eventualmente impiegare nella realizzazione del progetto;

____

____

2.7 Descrizione sintetica del progetto (max 2 pagg.)

____

____

Sezione 3 : Piano finanziario

- **Per quanto riguarda l'ammissibilità dei costi, si fa riferimento alle Circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale "Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE" n. 98 del 4 Agosto 1995, n.130/95 e n.101/97, n.43/99.**
- **La contabilità inerente i progetti cofinanziati dal FSE deve rispettare quanto previsto previsto dal Regolamento CE 1260/99 art.34, punto 1, lett. E), e resa facilmente riscontrabile da parte dell'Organismo deputato alla verifica amministrativa in itinere ed ex post.**
- **La documentazione contabile relativa, (copie dei cedolini paga dei dipendenti, registro didattico, registro di carico e scarico materiali didattici ed attrezzature, curricula e lettere di incarico di consulenti, docenti e collaboratori esterni, ecc.), deve essere tenuta presso le sedi di attività interessate. In caso di gestione contabile accentrata, tutta la documentazione probatoria deve essere comunque tenuta presso le sedi di attività in copia conforme.**

A. PROGETTAZIONE (include la progettazione generale e di tutte la attività previste e sottoelencate)

Voci di spesa	
A.1 Personale dipendente (Retribuzioni, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni)	
Numero addetti	
Ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione personale dipendente	**L.**
A.2 Consulenti esterni (le ore effettive di impiego devono essere specificate nel "contratto d'opera")	
Numero consulenti	
Ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione consulenti esterni	**L.**
A.3 Spese di viaggio, vitto e alloggio (dovranno esser definite secondo criteri di rimborso, oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo apposita normativa regionale/nazionale in vigore e comunque non superiore al trattamento dei dirigenti)	
Giorni complessivi	
Costo medio giornaliero	L.
Totale spese di viaggio, vitto e alloggio	**L.**
TOTALE SPESE PROGETTAZIONE	**L.**

B. ATTIVITA' SEMINARIALI E INFORMATIVE

Voci di spesa	
B.1 Personale dipendente (Retribuzioni, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni)	
Numero addetti	
Ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione personale dipendente	**L.**
B.2 Consulenti esterni (le ore effettive di impiego devono essere specificate nel "contratto d'opera")	
Numero consulenti	
Ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione consulenti esterni	**L.**
B.3 Spese di viaggio, vitto e alloggio (dovranno esser definite secondo criteri di rimborso, oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo apposita normativa regionale/nazionale in vigore e comunque non superiore al trattamento dei dirigenti)	
Giorni complessivi	
Costo medio giornaliero	L.
Totale spese di viaggio, vitto e alloggio	**L.**
B.4 Spese produzione materiale informativo (news letter, brochure, report, CdRom, ecc)	**L.**
B.5 Spese attrezzature informatiche (se coerenti con le attività sub B.)	
Affitto(compresa manutenzione ordinaria)	L.
Leasing	L.
Ammortamento	L.
Manutenzione ordinaria	L.
Totale spese attrezzature informatiche (se coerenti con le attività sub B.)	**L.**
B.6 Spese collegamenti telematici (se coerenti con le attività sub B.)	**L.**
B.7 Spese per immobili (se coerenti con le attività sub B.)	
Affitto	L.
Ammortamento	L.
Manutenzione ordinaria, pulizie e condominio	L.
Totale spese per immobili (se coerenti con le attività sub B.)	**L.**
B.8Altre spese (specificare)______________________	**L.**
TOTALE SPESE ATTIVITA' SEMINARIALI E INFORMATIVE	**L.**

C. ATTIVITA' DI SCAMBIO

Voci di spesa	
C.1 Personale dipendente (Retribuzioni, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni)	
Numero addetti	
Ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione personale dipendente	**L.**
C.2 Consulenti esterni (le ore effettive di impiego devono essere specificate nel "contratto d'opera")	
Numero consulenti	
Ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione consulenti esterni	**L.**
C.3 Spese di viaggio, vitto e alloggio (dovranno esser definite secondo criteri di rimborso, oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo apposita normativa regionale/nazionale in vigore e comunque non superiore al trattamento dei dirigenti)	
Giorni complessivi	
Costo medio giornaliero	L.
Totale spese di viaggio, vitto e alloggio	**L.**
C.4 Spese di viaggio, vitto e alloggio per gli operatori partecipanti alle attività di scambio (dovranno esser definite secondo criteri di rimborso, oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo apposita normativa regionale/nazionale in vigore e comunque non superiore al trattamento dei dirigenti)	
Numero operatori partecipanti	
Giorni complessivi	
Costo medio giornaliero	L.
Totale spese di viaggio, vitto e alloggio per gli operatori partecipanti allo scambio	**L.**
C.5 Spese produzione materiale informativo (news letter, brochure, report, CdRom, ecc), se coerente con le attività sub C.	**L.**
C.6 Spese attrezzature informatiche (se coerenti con le attività sub C.)	
Affitto (compresa manutenzione ordinaria)	L.
Leasing	L.
Ammortamento	L.
Manutenzione ordinaria	L.
Totale spese attrezzature informatiche (se coerente con le attività sub C.)	**L.**
C.7 Spese collegamenti telematici (se coerenti con le attività sub C.)	**L.**
C.8 Spese per immobili (se coerenti con le attività sub C.)	
Affitto	L.
Ammortamento	L.
Manutenzione ordinaria, pulizie e condominio	L.
Totale spese per immobili (se coerente con le attività sub C.)	**L.**
C.9 Altre spese (specificare)______________________________	**L.**
TOTALE SPESE ATTIVITA' DI SCAMBIO	**L.**

D. ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO

Voci di spesa	
D.1 Personale dipendente (Retribuzioni, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni)	
Numero addetti	
Ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione personale dipendente	L.
D.2 Consulenti esterni (le ore effettive di impiego devono essere specificate nel "contratto d'opera")	
Numero consulenti	
Ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione consulenti esterni	L.
D.3 Spese di viaggio, vitto e alloggio (dovranno esser definite secondo criteri di rimborso, oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo apposita normativa regionale/nazionale in vigore e comunque non superiore al trattamento dei dirigenti)	
Giorni complessivi	
Costo medio giornaliero	L.
Totale spese di viaggio, vitto e alloggio	L.
D.4 Spese produzione materiale informativo (news letter, brochure, report, CdRom, ecc), se coerente con le attività sub D.	**L.**
D.5 Spese attrezzature informatiche (se coerenti con le attività sub D.)	
Affitto(compresa manutenzione ordinaria)	L.
Leasing	L.
Ammortamento	L.
Manutenzione ordinaria	L.
Totale spese attrezzature informatiche (se coerente con le attività sub D.)	**L.**
D.6 Spese collegamenti telematici (se coerenti con le attività sub D.)	**L.**
D.7 Spese per immobili (se coerenti con le attività sub D.)	
Affitto	L.
Ammortamento	L.
Manutenzione ordinaria, pulizie e condominio	L.
Totale spese per immobili (se coerente con le attività sub D.)	L.
D.8 Altre spese (specificare)_______________	**L.**
TOTALE SPESE ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO	L.

E. ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE

Voci di spesa	
E.1 Personale dipendente (Retribuzioni, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni)	
Numero addetti	
Ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione personale dipendente	**L.**
E.2 Consulenti esterni (le ore effettive di impiego devono essere specificate nel "contratto d'opera")	
Numero consulenti	
Ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione consulenti esterni	**L.**
E.3 Spese di viaggio, vitto e alloggio (dovranno esser definite secondo criteri di rimborso, oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo apposita normativa regionale/nazionale in vigore e comunque non superiore al trattamento di 1 dirigente)	
Giorni complessivi	
Costo medio giornaliero	L.
Totale spese di viaggio, vitto e alloggio	**L.**
E.4 Spese produzione materiale informativo (news letter, pubblicazioni, report, CdRom, ecc), se coerente con le attività sub E.	**L.**
E.5 Spese attrezzature informatiche (se coerenti con le attività sub E.)	
Affitto(compresa manutenzione ordinaria)	L.
Leasing	L.
Ammortamento	L.
Manutenzione ordinaria	L.
Totale spese attrezzature informatiche (se coerente con le attività sub E.)	**L.**
E.6 Spese collegamenti telematici (se coerenti con le attività sub E.)	**L.**
E.7 Spese diffusione via Internet (siti web, ecc)	**L.**
E.8 Spese diffusione a mezzo stampa (quotidiani, riviste specializzate ecc)	**L.**
E.9 Spese diffusione attraverso radio e televisione	**L.**
E.10 Spese per immobili (se coerenti con le attività sub E.)	
Affitto	L.
Ammortamento	L.
Manutenzione ordinaria, pulizie e condominio	L.
Totale spese per immobili (se coerente con le attività sub E.)	**L.**
E.11 Altre spese (specificare)______________	**L.**
TOTALE SPESE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE	L.

F. ATTIVITA' DI ANALISI, STUDIO, RICERCA E RICERCA-INTERVENTO

Voci di spesa	
F.1 Personale dipendente (Retribuzioni, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni)	
Numero addetti	
Ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione personale dipendente	**L.**
F.2 Consulenti esterni (le ore effettive di impiego devono essere specificate nel "contratto d'opera")	
Numero consulenti	
Ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione consulenti esterni	L.
F.3 Spese di viaggio, vitto e alloggio (dovranno esser definite secondo criteri di rimborso, oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo apposita normativa regionale/nazionale in vigore e comunque non superiore al trattamento dei dirigenti)	
Giorni complessivi	
Costo medio giornaliero	L.
Totale spese di viaggio, vitto e alloggio	**L.**
F.4 Spese produzione materiale informativo (news letter, brochure, report, CdRom, ecc), se coerente con le attività sub C.	**L.**
F.5 Spese attrezzature informatiche (se coerenti con le attività sub F.)	
Affitto (compresa manutenzione ordinaria)	L.
Leasing	L.
Ammortamento	L.
Manutenzione ordinaria	L.
Totale spese attrezzature informatiche (se coerente con le attività sub F.)	**L.**
F.6 Spese collegamenti telematici (se coerenti con le attività sub F.)	**L.**
F.7 Spese per immobili (se coerenti con le attività sub F.)	L.
Affitto	L.
Ammortamento	L.
Manutenzione ordinaria, pulizie e condominio	L.
Totale spese per immobili (se coerente con le attività sub F.)	**L.**
F.8 Altre spese (specificare)______________________________	**L.**
TOTALE SPESE ATTIVITA' DI STUDIO, ANALISI, RICERCA E RICERCA-INTERVENTO	**L.**

G. ATTIVITA' DI FORMAZIONE (*)

Voci di spesa	
G.1 Personale docente dipendente (Retribuzioni, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni)	
Numero docenti	
Ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione personale docente dipendente	**L.**
G.2 Personale docente esterno (le ore effettive di impiego devono essere specificate nel "contratto d'opera")	
Numero docenti in complesso	
Di cui:	
Fascia A	
Fascia B	
Fascia C	
Ore di impiego complessive	
Di cui:	
Fascia A	
Fascia B	
Fascia C	
Costo medio orario (in complesso):	L.
Fascia A	L.
Fascia B	L.
Fascia C	L.
Totale retribuzione personale docente esterno (Fascia A+Fascia B+Fascia C)	**L.**
G.3 Personale di coordinamento dipendente (Retribuzioni, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni)	
Numero coordinatori	
Ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione personale di coordinamento dipendente	**L.**
G.4 Personale di coordinamento esterno (le ore effettive di impiego devono essere specificate nel contratto d'opera)	
Numero coordinatori	
Ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione personale di coordinamento esterno	L.
G.5 Tutor dipendenti (Retribuzioni, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni)	
Numero tutor	
Ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione tutor dipendenti	**L.**

G.6 Tutor esterni (le ore effettive di impiego devono essere specificate nel contratto d'opera)	
Numero tutor	
Ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione tutor esterni	**L.**
G.7 Spese di viaggio, vitto e alloggio (dovranno esser definite secondo criteri di rimborso, oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo apposita normativa regionale/nazionale in vigore e comunque non superiore al trattamento dei dirigenti)	
Giorni complessivi	
Costo medio giornaliero	L.
Totale spese di viaggio, vitto e alloggio	**L.**
G.8 Spese per allievi	
G.8.1 Assicurazioni	**L.**
G.8.2 Spese di viaggio, vitto e alloggio (dovranno esser definite secondo criteri di rimborso, oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo apposita normativa regionale/nazionale in vigore e comunque non superiore al trattamento dei dirigenti)	
Giorni complessivi	
Costo medio giornaliero	L.
Totale spese di viaggio, vitto e alloggio per allievi	L.
Totale spese per allievi	**L.**
G.9 Spese attrezzature informatiche (se coerenti con le attività sub G.)	
Affitto (compresa manutenzione ordinaria)	L.
Leasing	L.
Ammortamento	L.
Manutenzione ordinaria	L.
Totale spese attrezzature informatiche (se coerente con le attività sub G.)	**L.**
G.10 Spese collegamenti telematici (se coerenti con le attività sub G.)	**L.**
G.11 Spese produzione di materiale didattico (cartaceo, audiovisuale, courseware, ecc)	**L.**
G.12 Spese per immobili (se coerenti con le attività sub G.)	
Affitto	L.
Ammortamento	L.
Manutenzione ordinaria, pulizie e condominio	L.
Totale spese immobili (se coerente con le attività sub G.)	**L.**
G.13 Altre spese (specificare)____________	**L.**
TOTALE SPESE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	**L.**

(*) La formazione deve costituire un'attività a sostegno e integrazione con le altre tipologie di attività previste dal presente Avviso e ritenute necessarie per la realizzazione del progetto.

H. MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE

Voci di spesa	
H.1 Personale dipendente (Retribuzioni, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni)	
Numero addetti	
ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione personale dipendente	**L.**
H.2 Consulenti esterni (le ore effettive di impiego devono essere specificate nel "contratto d'opera")	
Numero consulenti	
Ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione consulenti esterni	**L.**
H.3 Spese di viaggio, vitto e alloggio (dovranno esser definite secondo criteri di rimborso, oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo apposita normativa regionale/nazionale in vigore e comunque non superiore al trattamento dei dirigenti)	
Giorni complessivi	
Costo medio giornaliero	L.
Totale spese di viaggio, vitto e alloggio	**L.**
H.4 Spese attrezzature informatiche (se coerenti con le attività sub H.)	
Affitto (compresa manutenzione ordinaria)	L.
Leasing	L.
Ammortamento	L.
Manutenzione ordinaria	L.
Totale spese attrezzature informatiche (se coerente con le attività sub H.)	**L.**
H.5 Spese collegamenti telematici (se coerenti con le attività sub H.)	**L.**
H.6 Altre spese (specificare)__________________________	L.
TOTALE SPESE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE	**L.**

I. SPESE DI COORDINAMENTO GENERALE, FUNZIONAMENTO E GESTIONE

Voci di spesa	
I.1 Coordinamento	
I.1.1 Personale dipendente (Retribuzioni, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni)	
Numero addetti	
Ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione personale dipendente	**L.**
I.1.2 Consulenti esterni (le ore effettive di impiego devono essere specificate nel "contratto d'opera")	L.
Numero consulenti	
Ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione consulenti esterni	**L.**

I.1.3 Spese di viaggio, vitto e alloggio (dovranno esser definite secondo criteri di rimborso, oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo apposita normativa regionale/nazionale in vigore e comunque non superiore al trattamento di 1 dirigente)	
Giorni complessivi	
Costo medio giornaliero	L.
Totale spese di viaggio, vitto e alloggio	**L.**
I.2 Personale amministrativo	
I.2.1 Personale dipendente (Retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni)	
Numero addetti	
Ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione personale dipendente	**L.**
I.2.2 Consulenti esterni (E' possibile il ricorso a tali figure soltanto per profili professionali specifici - consulenti fiscali, commercialisti ecc Le ore effettive di impiego devono essere specificate nel "contratto d'opera")	
Numero consulenti	
Ore di impiego	
Costo medio orario	L.
Totale retribuzione consulenti esterni	**L.**
I.2.3 Spese di viaggio, vitto e alloggio (dovranno esser definite secondo criteri di rimborso, oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo apposita normativa regionale/nazionale in vigore e comunque non superiore al trattamento dei dirigenti)	
Giorni complessivi	
Costo medio giornaliero	L.
Totale spese di viaggio, vitto e alloggio	**L.**
I.3 Spese di funzionamento e gestione	
Cancelleria e stampati (riportare nei registri di carico e scarico)	L.
Assicurazioni non relative ai discenti	L.
Illuminazione e forza motrice (ove non comprese in affitto)	L.
Riscaldamento, condizionamento e acqua (ove non compresi in affitto)	L.
Spese telefoniche (ove non comprese in affitto)	L.
Spese postali	L.
Totale spese funzionamento e gestione	**L.**
I.4 Spese per immobili di pertinenza della/e sede/i del proponente dedicata/e alla gestione del progetto	
Affitto	L.
Ammortamento	L.
Manutenzione ordinaria, pulizie e condominio	L.
Totale spese per immobili di pertinenza della/e sede/i del proponente dedicate alla gestione del progetto	**L.**
I.5 Spese per collegamenti telematici di pertinenza della/e sede/i del proponente dedicati alla gestione del progetto	**L.**
I.6 Spese per garanzia bancaria o assicurativa	**L.**
I.7 Spese per apertura e gestione del conto bancario dedicato	**L.**
I.8 Spese varie di gestione (specificare) (cfr. Circolare 98/95 e 130/95)________________	**L.**
TOTALE SPESE COORDINAMENTO GENERALE, FUNZIONAMENTO E GESTIONE	**L.**
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	**L.**
TOTALE COMPLESSIVO ORE DI IMPIEGO PERSONALE:	
Di cui:	
Ore di impiego personale dipendente	
Ore di impiego consulenti esterni	

TABELLA FINANZIARIA RIEPILOGATIVA

	LIRE	EURO	%
A. TOTALE SPESE PROGETTAZIONE			
B. TOTALE SPESE ATTIVITA' SEMINARIALI E INFORMATIVE			
C. TOTALE SPESE ATTIVITA' DI SCAMBIO			
D. TOTALE SPESE ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO			
E. TOTALE SPESE SENSIBILIZZAZIONE			
F. TOTALE SPESE ATTIVITA' DI ANALISI, STUDIO, RICERCA E RICERCA-INTERVENTO			
G. TOTALE SPESE ATTIVITA' FORMATIVE			
H. TOTALE SPESE MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE			
I. TOTALE SPESE COORDINAMENTO GENERALE, FUNZIONAMENTO E GESTIONE			
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI TRASFERIMENTO BUONE PRATICHE			100,0

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITA' DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FORMULARIO DA AUTENTICARE DINANZI AD UN PUBBLICO UFFICIALE

Il sottoscritto ____________________
Nato a ____________________ prov. ______ il __________
Residente a ____________________ prov. ______
Indirizzo ____________________
in qualità di rappresentante legale del proponente il progetto in esame,
dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, che le informazioni contenute nel presente formulario di presentazione corrispondono al vero.
In caso ATI o ATS (costituenda o costituita) la sottoscrizione sarà del rappresentante legale dell'organismo individuato come capofila (mandatario)

Timbro e firma del legale rappresentante

____

(spazio per la vidimazione della autocertificazione)

ALLEGATO A

Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale – UCOFPL
Divisione III
Vicolo d'Aste, 12
00159 Roma

OGGETTO: domanda di finanziamento per progetto presentato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Azioni di Sistema" Ob. 3 IT 053 PO 007 Decisione della Commissione Europea C(2000) del 21 settembre 2000 e relativo Complemento di Programmazione, approvato dal Comitato di Sorveglianza il 19 dicembre – 2000. Avviso n. 1/01.

Con riferimento a quanto previsto dall'Avviso n 1/01 pubblicato nella G.U. n ___ del ________ relativo al PON e al Complemento di Programmazione di cui all'oggetto, si trasmette domanda di finanziamento per la realizzazione del progetto "____"
Ambito di intervento "____"

Ripartizione dei finanziamenti:

- ***Costo complessivo:*** ***Lit. __________; Euro __________***
- Finanziamento Fondo Sociale Europeo (45%): Lit. __________; Euro __________
- Finanziamento Fondo di Rotazione (55%): Lit. __________; Euro __________
- Eventuale contributo aggiuntivo pubblico: Lit. __________; Euro __________
- Eventuale contributo aggiuntivo privato: Lit. __________; Euro __________

Si rimette in allegato il formulario, debitamente compilato in ogni sua parte, in duplice copia, cui è allegata la seguente documentazione:

1. ____;
2. ____;
3. ____;
4. ____;

ecc. ____.

Distinti saluti

Timbro e firma del legale rappresentante

____

01A5076

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante: «Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti *roll-on/roll-off* e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 2001).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche, in corrispondenza delle pagine sottoelencate:

alla pag. 18, all'art. 9, comma 3, primo rigo, dove è scritto: «Nel caso in cui in un'unità *sia* già adibita a un servizio di linea ...», leggasi: «Nel caso in cui in un'unità già adibita a un servizio di linea ...»;

alla pag. 21, all'art. 15, comma 1, dove è scritto: «*h)*», leggasi: «*g)*»; dove è scritto «*i)*», leggasi: «*h)*»; dove è scritto: «*j)*», leggasi: «*i)*»;

alla pag. 28, all'allegato IV, punto 11, dove è scritto: «*e)*», leggasi: «*d)*»; dove è scritto: «*t)*», leggasi: «*e)*».

01A5679

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto provvedimento UAC/II/860 del 10 gennaio 2001 del Ministero della sanità recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Engerix B"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2001).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 76, prima colonna, al quinto rigo, dove è scritto: «*0266530300*/M - 10 flac. monodose + siringhe;», leggasi: «*026653030*/M - 10 flac. monodose + siringhe;».

01A5549

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 29 marzo 2001 recante: «Modificazioni del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia, approvato con decreto 30 giugno 1998.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2001).

Nelle premesse al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 29, seconda colonna, al settimo capoverso, dove è scritto: «Vista la delibera del 13 settembre 1999 con la quale il Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia ha approvato le modifiche relative agli articoli 2 comma 1, *5, commi* 2 e 8 del regolamento operativo ...», leggasi: «Vista la delibera del 13 settembre 1999 con la quale il Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia ha approvato le modifiche relative agli articoli 2 comma 1, *5 comma* 2 e 8 del regolamento operativo ...».

01A5576

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(46511120/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77